

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 4045/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che fissa il trattamento economico del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 1
- * Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 4046/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che modifica le indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia 2
- * Regolamento (CEE) n. 4047/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per una certa varietà di polivinilpirrolidone 3
- * Regolamento (CEE) n. 4048/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativo alla concessione di un sostegno finanziario per progetti di infrastrutture di trasporto 5
- Regolamento (CEE) n. 4049/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 7
- Regolamento (CEE) n. 4050/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 9
- Regolamento (CEE) n. 4051/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 11
- Regolamento (CEE) n. 4052/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 13
- Regolamento (CEE) n. 4053/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso 15

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 4054/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 1787/87 recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi di acquisto	17
Regolamento (CEE) n. 4055/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	19
Regolamento (CEE) n. 4056/88 della Commissione, del 20 dicembre 1988, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare	21
Regolamento (CEE) n. 4057/88 della Commissione, del 20 dicembre 1988, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare	29
* Regolamento (CEE) n. 4058/88 della Commissione, del 22 dicembre 1988, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro	40
* Regolamento (CEE) n. 4059/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 3744/87 che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità	41
* Regolamento (CEE) n. 4060/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988, che modifica taluni regolamenti nel settore del luppolo in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata	42
* Regolamento (CEE) n. 4061/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988, recante modalità di applicazione complementari per quanto riguarda i titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Jugoslavia	45
* Regolamento (CEE) n. 4062/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di videocassette e nastri in bobine per videocassette originarie della Repubblica di Corea e di Hong Kong	47
* Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 4063/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988, recante fissazione delle disposizioni di esecuzione dell'articolo 46 bis agli agenti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	57
* Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 4064/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988, recante fissazione delle disposizioni di esecuzione dell'articolo 46 bis del regime applicabile agli agenti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	58
Regolamento (CEE) n. 4065/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2949/88, 2950/88, 2989/88, 3194/88, 3263/88, 3264/88, 3297/88, 3298/88, 3362/88, 3441/88, 3474/88, 3576/88 e 3778/88 relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi d'intervento	59
Regolamento (CEE) n. 4066/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 5 all'11 dicembre 1988	60
Regolamento (CEE) n. 4067/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di gennaio 1989 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali	62
Regolamento (CEE) n. 4068/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	64
Regolamento (CEE) n. 4069/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	66

Regolamento (CEE) n. 4070/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che abroga il regolamento (CEE) n. 3550/88 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro	67
Regolamento (CEE) n. 4071/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	68
Regolamento (CEE) n. 4072/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	71

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

88/641/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che modifica la decisione 81/121/CEE del Consiglio relativa alla concessione dell'indennità giornaliera ai membri del Comitato economico e sociale nonché ai supplenti ed agli esperti** 73

88/642/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1988, che modifica la direttiva 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro** 74
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 3946/88 del Consiglio, del 16 dicembre 1988, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre tessili sintetiche di poliesteri, originarie degli Stati Uniti d'America, del Messico, della Romania, di Taiwan, della Turchia e della Jugoslavia (GU n. L 348 del 17.12.1988)** 79

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3980/88 della Commissione, del 20 dicembre 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala (GU n. L 351 del 21.12.1988)

79

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 4045/88 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 1988
che fissa il trattamento economico del presidente, dei membri e del cancelliere
del Tribunale di primo grado delle Comunità europee**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 6,

considerando che con la decisione summenzionata il Consiglio ha affiancato alla Corte di giustizia un Tribunale di primo grado chiamato ad esercitare importanti funzioni giurisdizionali;

considerando che è necessario fissare le retribuzioni, pensioni e indennità sostitutive di retribuzione del presidente, dei membri e del cancelliere di detto Tribunale;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3875/87 ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è modificato come segue:

1) al titolo sono aggiunti i termini seguenti:

« nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado »;

2) è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 21 bis »

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le disposizioni del presente regolamento riguardanti il presidente, i membri e il cancelliere della Corte di giustizia si applicano al presidente, ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado.

2. Lo stipendio base mensile del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale è pari all'importo risultante dall'applicazione dei tassi seguenti allo stipendio base di un funzionario delle Comunità europee di grado A 1, ultimo scatto:

— presidente :	112,5 %,
— membri :	104 %,
— cancelliere :	95 %.

3. L'indennità mensile di rappresentanza di cui all'articolo 4, paragrafo 3 è pari a:

— presidente :	21 015 FB,
— membri :	19 170 FB,
— cancelliere :	16 299 FB.

I presidenti di sezione percepiscono inoltre, per la durata del loro mandato, un'indennità di funzione di 25 573 FB al mese. »

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

⁽¹⁾ GU n. L 319 del 25. 11. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 66.

**REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 4046/88 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 1988**

**che modifica le indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei
membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e
del cancelliere della Corte di giustizia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3875/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che occorre aumentare le indennità di rappresentanza e di funzioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 1988:

a) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti:

— presidente : 49 045 FB,
— vicepresidente : 31 515 FB,
— commissario : 21 015 FB;

b) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti:

— presidente : 49 045 FB,
— vicepresidente : 21 015 FB,
— cancelliere : 19 170 FB;

c) l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è sostituito da 28 035 FB.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

⁽¹⁾ GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 66.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4047/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per una certa varietà di polivinilpirrolidone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di polivinilpirrolidone destinato all'industria farmaceutica, della sottovoce ex 3905 90 00 della nomenclatura combinata, è attualmente insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per il prodotto in questione dipende attualmente, e per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per il prodotto in causa ed alle condizioni più favorevoli; che occorre quindi aprire un contingente tariffario comunitario a dazio zero nei limiti di un volume adeguato e per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989; che per non compromettere l'equilibrio del mercato di tale prodotto, è opportuno fissare il volume del contingente tariffario comunitario provvisoriamente a 150 tonnellate; che la fissazione di questo quantitativo non esclude comunque un eventuale adeguamento in corso d'esercizio;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione della quota prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in

ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso, che tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingente le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, il dazio doganale applicabile all'importazione del prodotto designato qui di seguito è sospeso al livello ed entro il limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.2731	ex 3905 90 00	Polivinilpirrolidone sotto forma di polvere le cui particelle hanno misura inferiore a 38 micrometri e la cui solubilità nell'acqua a 25 °C è inferiore o uguale all'1,5 % in peso, destinato all'industria farmaceutica	150	0

Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione.

2. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per il prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno sul volume contingente.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile

del volume contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

3. Il controllo dell'utilizzazione dei prodotti per la destinazione particolare prescritta si effettua conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume contingente.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana,

accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione gli Stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il seguente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

REGOLAMENTO (CEE) N. 4048/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

relativo alla concessione di un sostegno finanziario per progetti di infrastrutture di trasporto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,considerando che il 22 dicembre 1986 il Consiglio ha adottato, nel quadro del regolamento (CEE) n. 4059/86⁽³⁾, obiettivi e criteri di una politica comunitaria in materia di infrastrutture di trasporto;

considerando che l'utilizzazione degli stanziamenti iscritti a tal fine nei bilanci 1988 e 1989 è subordinata all'adozione del presente regolamento;

considerando che i massimali del sostegno finanziario comunitario per ciascun progetto a titolo del presente regolamento dovrebbero essere fissati dalla Commissione;

considerando che il Consiglio europeo, riunito a Rodi il 2 e 3 dicembre 1988, ha chiesto al Consiglio di adottare prima della fine dell'anno azioni nel limite degli stanziamenti previsti per il sostegno dei progetti di infrastrutture di trasporto;

considerando che la concessione del sostegno per progetti di infrastruttura di trasporto a titolo dei bilanci 1988 e 1989 non pregiudica il seguito che sarà dato alle proposte della Commissione destinate ad attuare una politica comunitaria delle infrastrutture di trasporto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei limiti degli stanziamenti iscritti nei bilanci 1988 e 1989 e alle condizioni previste agli articoli 2 e 3, la Comunità concede un sostegno finanziario a progetti di infrastrutture di trasporto, accordando un contributo al finanziamento dei seguenti progetti:

Azione 1:

Studi e lavori preparatori

Azione 2:

Attrezzatura di una rete di trasporto combinato

Asse Gran Bretagna-Benelux-Modane

Asse Modane-Torino-Bari, tratti:

— Modane-Torino

— Bologna-Ancona-Bari

Azione 3:

Applicazione delle nuove tecnologie alla gestione della circolazione stradale

Sistema d'informazione RDS-TMC nella Valle del Rodano

Azione 4:

Miglioramento dei collegamenti con la penisola iberica

RN 20, tronchi:

— deviazione di Foix

— Saverdun-St. J. de Verges

N1-Madrid-Burgos, tratto Manoteras-Continents

M40, raccordo SE di Madrid

Linea Madrid-Saragozza-Barcellona-frontiera francese

Linha do Norte: Lisbona-Porto e collegamento a Vilar Formoso

Linha Lisbona-Évora-Elvas (Madrid)

Azione 5:

Miglioramento delle infrastrutture connesse con il tunnel sotto la Manica

A 20/M 20, tronchi:

— Folkestone-Dover

— Maidstone-Ashford

RN28, tronco Abbeville-Rouen

E40, frontiera francese-Veurne

Azione 6:

Linea ferroviaria ad alta velocità Parigi, Londra, Bruxelles, Amsterdam, Colonia

Londra-Folkestone

Bruxelles-Aquisgrana

Azione 7:

Miglioramento dell'asse di transito Nord-Sud in Irlanda Tangenziale di Dublino-Northern Cross Route

Azione 8:

Scanlink

Elettrificazione Ringsted-Odense

Azione 9:

Miglioramento degli assi di transito verso la Grecia

Autostrada Evzoni-Atene-Corinto, tratti:

— Elefsina-Corinto

— Malakassa-Inofita

Linea Salonicco-Idomeni

Azione 10:

Collegamenti internazionali nelle zone frontaliere

Autostrada Boxmeer-Venlo-Germania

Tangenziale Est di Lussemburgo

Azione 11:

Itinerari transalpini per l'Italia

Linea del Brennero — raddoppiamento Verona-Bologna

(¹) Parere reso il 16 dicembre 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(²) Parere reso il 14 dicembre 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(³) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 24.

Articolo 2

1. Il sostegno finanziario concesso in virtù del presente regolamento ai progetti prescelti in conformità del medesimo non può superare il 25 % del costo totale di ciascun progetto o di quella parte del progetto che beneficia del sostegno. Esso può essere aumentato fino al 50 % qualora si tratti di studi preparatori per i lavori di costruzione.

2. I contributi di tutti le fonti finanziarie comunitarie non possono superare di norma il 50 % del costo totale del progetto o di quella parte del progetto che beneficia del sostegno, tranne nel caso in cui disposizioni comunitarie prevedano aliquote superiori.

3. Un pagamento anticipato non superiore al 40 % del contributo comunitario può essere accordato al fine di accelerare l'esecuzione dei progetti.

4. L'importo dei contributi finanziari comunitari ai progetti di cui all'articolo 1 è deciso dalla Commissione, d'accordo con gli Stati membri interessati.

Articolo 3

1. Qualora un progetto che ha ottenuto un sostegno finanziario non sia eseguito come previsto, o qualora le condizioni prescritte non siano soddisfatte, il sostegno finanziario può essere ridotto o soppresso con decisione adottata dalla Commissione.

Le somme indebitamente versate sono restituite alla Comunità dal beneficiario entro i dodici mesi successivi alla data di notifica della predetta decisione.

2. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari

e amministrative nazionali e fatto salvo l'articolo 206 bis, punto 1 del trattato, nonché qualsiasi controllo organizzato in forza dell'articolo 209, lettera c) del trattato, le autorità competenti dello Stato membro interessato, come pure i rappresentanti della Commissione o altre persone da quest'ultima autorizzate a tal fine procederanno a verifiche in loco o ad indagini relative ai progetti che fruiscono del sostegno finanziario. La Commissione stabilisce i termini di esecuzione dei controlli e delle indagini e ne informa preventivamente lo Stato membro, al fine di ottenere l'assistenza necessaria.

3. Le verifiche in loco o indagini di cui al paragrafo 2 hanno lo scopo di accertare:

- a) la conformità delle prassi amministrative con le norme comunitarie;
- b) l'esistenza di documenti giustificativi e la loro concordanza con i progetti che beneficiano di sostegno finanziario;
- c) le condizioni di realizzazione e di verifica delle operazioni;
- d) la conformità dell'esecuzione con le condizioni di concessione del sostegno finanziario.

4. La Commissione può sospendere il versamento del contributo ad un'operazione qualora un controllo riveli irregolarità o una sostanziale modifica, che non sia stata sottoposta all'approvazione della Commissione, della natura o delle condizioni del progetto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

REGOLAMENTO (CEE) N. 4049/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 dicembre 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	0,34	127,52
0712 90 19	0,34	127,52
1001 10 10	31,98	183,46 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	31,98	183,46 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	0,00	128,09
1001 90 99	0,00	128,09
1002 00 00	35,82	113,81 ⁽³⁾
1003 00 10	29,59	122,23
1003 00 90	29,59	122,23
1004 00 10	85,40	72,74
1004 00 90	85,40	72,74
1005 10 90	0,34	127,52 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	0,34	127,52 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	24,28	136,84 ⁽⁴⁾
1008 10 00	29,59	41,21
1008 20 00	29,59	116,11 ⁽⁴⁾
1008 30 00	29,59	0,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	29,59	0,00
1101 00 00	0,41	193,17
1102 10 00	63,20	173,18
1103 11 10	62,89	297,68
1103 11 90	0,72	207,72

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4050/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1988

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 dicembre 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.
⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	12	1	2	3
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	4,55	4,55	4,55
1001 90 99	0	4,55	4,55	4,55
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	3,73	3,73	3,73
1004 00 90	0	3,73	3,73	3,73
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	6,37	6,37	6,37

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	12	1	2	3	4
1107 10 11	0	8,10	8,10	8,10	8,10
1107 10 19	0	6,05	6,05	6,05	6,05
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 4051/88 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1988****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2699/88 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3926/88 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di 3353/88 al regolamento (CEE) n. 2699/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Portogallo	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) (*)	ACP o PTOM (*) (*) (*)	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86
1006 10 91	—	301,36	147,08	—
1006 10 99 (*)	—	301,42	147,11	226,07
1006 20 10	—	376,70	184,75	—
1006 20 90 (*)	—	376,77	184,78	282,58
1006 30 11	13,05	500,32	238,23	—
1006 30 19 (*)	12,97	588,42	282,32	441,32
1006 30 91	13,90	532,85	254,07	—
1006 30 99 (*)	13,90	630,79	303,04	473,09
1006 40 00	0	117,56	55,78	—

(*) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(*) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(*) L'importo di applica al riso a grani medi e al riso a grani lunghi definiti all'allegato A, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76 [modificato dal regolamento (CEE) n. 3877/87 — GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 1].

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione (GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25).

REGOLAMENTO (CEE) N. 4052/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1988

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2700/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3927/88 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.
⁽³⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 30.
⁽⁴⁾ GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	12	1	2	3
1006 10 91	0	0	0	—
1006 10 99 (*)	0	0	0	—
1006 20 10	0	0	0	—
1006 20 90 (*)	0	0	0	—
1006 30 11	0	0	0	—
1006 30 19 (*)	0	0	0	—
1006 30 91	0	0	0	—
1006 30 99 (*)	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

(*) L'importo di applica al riso a grani medi e al riso a grani lunghi definiti all'allegato A, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, modificato dal regolamento (CEE) n. 3877/87 (GU n. L. 365 del 24. 12. 1987, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 4053/88 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1988
che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del
riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3843/88 ⁽⁶⁾, ha istituito, nel settore del riso, tassi di conversione agricoli specifici; che tali tassi di conversione devono essere modificati in virtù delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3770/87 ⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti, constatati in conformità del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 14 al 20 dicembre 1988 per la peseta danno luogo, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, ad una modifica dei tassi di conversione agricoli specifici applicabili per la Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3294/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU n. L 340 del 10. 12. 1988, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 16.

*ALLEGATO***Tasso di conversione agricolo specifico per il riso**

[regolamento (CEE) n. 3294/86]

1 ECU =	48,2869	FB
=	2,34113	DM
=	8,93007	Dkr
=	192,844	Dra
=	150,512	Pta
=	7,85183	FF
=	0,873900	£Irl
=	1 725,91	Lit
=	2,63785	Fl
=	0,723075	£UK

REGOLAMENTO (CEE) N. 4054/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1787/87 recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi di acquisto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 1787/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3928/88⁽⁴⁾, ha avviato, in determinati Stati membri o regioni di Stati membri e per determinati gruppi di qualità, l'acquisto all'intervento ed ha stabilito i prezzi di acquisto nel settore delle carni bovine;

considerando che in applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 6 bis, paragrafo 4 e all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commis-

sione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3492/88⁽⁶⁾, è opportuno modificare l'elenco degli Stati membri o regioni di Stati membri e dei gruppi di qualità ammissibili all'intervento e i prezzi di acquisto sulla scorta dei dati e delle quotazioni di cui dispone la Commissione, conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1787/87 modificato, sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.⁽³⁾ GU n. L 168 del 27. 6. 1987, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 20.

ALLEGATO I

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità

Stato membro o regioni di Stato membro	Gruppo di qualità (categorie e classi)
Belgio	AU, AR, AO
Danimarca	CR
R.f. di Germania	AU, AR
Spagna	—
Francia	—
Irlanda	—
Italia	—
Lussemburgo	AR, AO
Paesi Bassi	—
Gran Bretagna	CU
Irlanda del Nord	CU

ALLEGATO II

Prezzo di acquisto all'intervento in ECU per 100 kg peso morto

Qualità (categoria e classe)	Prezzo equivalente carcassa	Prezzo quarto anteriore	
		taglio diritto (1)	taglio a pistola (2)
AU2	300,555	240,444	225,416
AU3	296,427	237,142	222,320
AR2	291,497	233,198	218,623
AR3	287,321	229,857	215,491
AO2	283,782	227,026	212,837
AO3	279,469	223,575	209,602
CU2	312,926	250,341	234,695
CU3	308,628	246,902	231,471
CU4	300,031	240,025	225,023
CR3	296,135	236,908	222,101
CR4	287,527	230,022	215,645

(1) Coefficiente di conversione 0,80.

(2) Coefficiente di conversione 0,75.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4055/88 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1988
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione ⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esporta-

zioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁸⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.
⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.
⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.
⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1988, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.
	1	2	3	4	5	6
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)

Codice prodotto	6° term.	7° term.	8° term.	9° term.	10° term.	11° term.
	7	8	9	10	11	12
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 4056/88 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1988
relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 26 437 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE)

n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

PARTITE A e B

1. **Azione n. (1):** 1035/88 — Decisione della Commissione del 16. 3. 1988.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, service logistique, BP 372, CH-1211 Genève 19 (tel. 34 55 80; telex 22 555 LRCS CH).
4. **Rappresentante del beneficiario (2) (3) (10):**
Société Nationale de la Croix-Rouge Haitienne, Place de Nations Unies (Bicentenaire), BP 1337, Port-au-Prince (tel. 2 10 33/34; telex 2030001).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Haiti.
6. **Prodotto da mobilitare:** fiocchi d'avena.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIA.9.
8. **Quantitativo globale:** 464 t (800 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 2 (A: 264 t; B: 200 t).
10. **Condizionamento e marcatura (4):**
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIB.3.
Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
« ACTION N° 1035/88 / Una croce rossa / FLOCONS D'AVOINE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE (LICROSS) / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / PORT-AU-PRINCE ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco - franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Port-au-Prince.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dall'1 al 15. 2. 1989 (partita A); dall'1 al 15. 4. 1989 (partita B).
18. **Data limite per la fornitura:** 31. 3. 1989 (partita A); dall'1 al 31. 5. 1989 (partita B).
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 10. 1. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 24. 1. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15. al 28. 2. 1989 (partita A); dall'1 al 15. 4. 1989 (partita B);
 - c) data limite per la fornitura: 15. 4. 1989 (partita A); dall'1 al 31. 5. 1989 (partita B).
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile il 6. 12. 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 3715/88 della Commissione (GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 46).

PARTITA C

1. **Azione n. (1):** 1116/88.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, service logistique, BP 372, CH-1211 Genève 19 (tel. 34 55 80; telex 22555 LRCS CH).
4. **Rappresentante del beneficiario (2) (3):** Ethiopian Red Cross Society, for UMCC-DPP, PO Box 195, Addis Ababa (tel. 44 93 64 / 15 90 74; telex 21338 ERCS ET).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Etiopia.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1: Caratteristiche specifiche: tenore di proteine: minimo 11 %.
8. **Quantitativo globale:** 2 500 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):**
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1 a.
Iscrizione sui sacchi (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza:
• ACTION No 1116/88 / WHEAT / una croce rossa di 10 x 10 cm / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE LEAGUE OF THE RED CROSS SOCIETIES (LICROSS) / FOR FREE DISTRIBUTION / ASSAB •.
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Assab.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dall'1 al 15. 2. 1989.
18. **Data limite per la fornitura:** 31. 3. 1989.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 10. 1. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 1. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dall'1 al 15. 2. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: 31. 3. 1989.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile il 6. 12. 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 3715/88 della Commissione (GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 46).

PARTITA D

1. **Azione n. (1):** 1106/88.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** National Cereals and Produce Board (NCPB) of Kenya, Republic of Kenya.
4. **Rappresentante del beneficiario (2) (3):** Ambassador of the Republic of Kenya, Av. de la Joyeuse Entrée 1-5, B-1040 Brussels (tel. 230 30 65; telex 62568 KENYAREP).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Kenia.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIA.1. Caratteristiche specifiche: tenore di proteine: minimo 11 %.
8. **Quantitativo globale:** 15 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):**
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIB.2. c:
« ACTION No 1106/88 / SOFT WHEAT / GIFT FROM THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE REPUBLIC OF KENYA ».
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Mombasa.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dall'1 al 15. 2. 1989.
18. **Data limite per la fornitura:** 31. 3. 1989.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 10. 1. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 1. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dall'1 al 15. 2. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: 31. 3. 1989.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile il 6. 12. 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 3715/88 della Commissione (GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 46).

PARTITA E

1. **Azione n. (1):** 1123/88.
2. **Programma:** 1986.
3. **Beneficiario:** M. Coosemans UNHCR, Case Postale 2500, CH-1211 Genève Dépôt (tel. 22/39 81 11; telex 27492 UNHCR CH).
4. **Rappresentante del beneficiario (2) (3):** Señor representante del ACNUR para Honduras, c/o UNDP, PO Box 976, Tegucigalpa, Honduras.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Honduras.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIA.6.
8. **Quantitativo globale:** 100 t (137 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):**
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIA.2.a.
• ACCIÓN N° 1123/88 / HARINA DE TRIGO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA PARA DISTRIBUCIÓN GRATUITA POR LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS / PUERTO CORTÉS •.
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Puerto Cortés.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dall'1 al 20. 2. 1989.
18. **Data limite per la fornitura:** 28. 2. 1989.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 10. 1. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 1. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione delle forniture allo stadio porto d'imbarco: dall'1 al 20. 2. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: 28. 2. 1989.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile il 6. 12. 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 3715/88 della Commissione (GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 46).

PARTITA F

1. **Azione n. (1):** 1095/88.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** São Tomé e Príncipe.
4. **Rappresentante del beneficiario (2) (10):** Diogenes Moniz, Ministério da Economica e Finanças, CP 36, São Tomé (tel. 229 45; telex 225 Miplano ST).
5. **Luogo o paese di destinazione:** São Tomé e Príncipe.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.6.
8. **Quantitativo globale:** 1 460 t (2 000 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):**
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.2.a.
«ACÇÃO Nº 1095/88 / FARINHA DE TRIGO / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA À REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE».
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** São Tomé.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dall'1 al 20. 2. 1989.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 3. 1989.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 10. 1. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 1. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dall'1 al 20. 2. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: 15. 3. 1989.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile il 6. 12. 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 3715/88 della Commissione (GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 46).

PARTITA G

1. **Azione n. (1):** 954/88.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario:** Mauritania.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Commissariat à la Sécurité Alimentaire, BP 377, Nouakchott (tél. 514 58, à l'attention de M. le Commissaire à la sécurité alimentaire).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Mauritania.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIA.1. Caratteristiche specifiche:
tenore di proteine: minimo 11 %.
8. **Quantitativo globale:** 6 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):**
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIB.1.a
« ACTION N° 954/88 / FROMENT TENDRE / DON. DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ».
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Nouakchott.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dall'1 al 20. 2. 1989.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 3. 1989.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 10. 1. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 1. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dall'1 al 20. 2. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: 15. 3. 1989.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile il 6. 12. 1988 fissata dal regolamento (CEE) n. 3715/88 della Commissione (GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 46).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.
- (⁴) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
235 01 32,
236 10 97,
235 01 30,
236 20 05.
- (⁶) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (⁷) Da spedire in contenitori di 20 piedi ; condizioni : FCL/LCL « Shippers-count-load and stowage (cls) ».
- (⁸) Lo stadio reso terminale di cui all'articolo 14, punto 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, implica che l'aggiudicatario si assume definitivamente l'onere delle spese seguenti nel porto di destinazione :
— per le spedizioni a mezzo container con regime FCL/FCL e LCL/FCL, tutte le spese di scarico e di inoltro dei container sino allo stadio « stack » del terminal, quindi escluse in ordine cronologico : THC (terminal handling charges o loro equivalente), spese di scarico delle merci dai container, spese locali che intervengono dopo questi stadi, nonché le spese dovute al ritardo nella liberazione o nel rinvio dei container ;
— per le spedizioni a mezzo container in base al regime LCL/LCL o FCL/LCL, tutte le spese di scarico e di inoltro dei container incluse, in deroga all'articolo 14, punto 5, lettera a) precitato, le « LCL charges » (scarico delle merci), escluse quindi le spese locali intervenute dopo questo stadio di scarico delle merci dai container.
- (⁹) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
- (¹⁰) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare :
Partite A e B : Délégué de la Commission des Communautés européennes, Sunjet House, Fairchild Street, PO Box 654 C, — Bridgetown (tel. 427 4362/429 71 03 ; telex 2327 DELEGFED WB).
Partita F : Conseiller Résident à São Tomé e Príncipe, BP 132, São Tomé [tel. (239) 217 80 ; telex (0967) 224].

REGOLAMENTO (CEE) N. 4057/88 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 1988****relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 2 648 t di butteroil ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

PARTITA A

1. **Azione n. (1):** 1187/88 — Decisione della Commissione del 16. 3. 1988.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** Euronaid, PO Box 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Nicaragua.
6. **Prodotto da mobilitare:** butteroil.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (8) (9):** da produrre con burro d'intervento (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.1 e I.3.2).
8. **Quantitativo globale:** 45 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** 5 kg e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7 e 8, I.3.3 e I.3.4.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
« ACCIÓN N° 1187/88 / MANTECA LÍQUIDA / NICARAGUA / OXFAM B / 80832 / JUIGALPA VÍA CORINTO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA » e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 8, I.3.4.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** acquisto del burro presso:
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. 78 90 11
Telex 24280+ o 25118+
Gli indirizzi dei luoghi di ammasso sono menzionati nell'allegato II.
Prezzo di vendita determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dall'1 al 9. 2. 1989.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4):** 9. 1. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 16. 1. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 9 al 15. 2. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: —.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5):** restituzione applicabile l'11. 11. 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 3506/88 della Commissione (GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 46).

PARTITA B

1. **Azioni n. (1):** 1206-1215/88 — Decisione della Commissione del 16. 3. 1988.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 Wfp i).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** vedi allegato III.
6. **Prodotto da mobilitare:** butteroil.
7. **Caratteristiche e qualità della merce:** da produrre con burro d'intervento (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.1 e I.3.2).
B1 — B6 — B7 — B8 — B9 — B10: (3) (4) (7) (8)
B2 — B3 — B4 — B5: (3) (4) (7) (8) (12)
8. **Quantitativo globale:** 2 003 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** 5 kg e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7 e 8, I.3.3 e I.3.4.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato III e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 8, I.3.4.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** acquisto del burro presso:
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. 78 90 11
Telex 24280 + o 25118 +
Gli indirizzi dei luoghi di ammasso sono menzionati nell'allegato II.
Prezzo di vendita determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:**
B1 — B7: dall'1 al 9. 2. 1989
B8 — B10: dal 20 al 28. 2. 1989
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4):** 9. 1. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 16. 1. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 20 al 28. 2. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5):** restituzione applicabile l'11. 11. 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 3506/88 della Commissione (GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 46).

PARTITA C

1. **Azioni n. (1)**: 1220-1224/88 — Decisione della Commissione del 16. 3. 1988.
2. **Programma**: 1988.
3. **Beneficiario**: Euronaid, PO Box 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. **Rappresentante del beneficiario (2)**: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato III.
6. **Prodotto da mobilitare**: butteroil.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (8) (9)**: da produrre con burro d'intervento (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.1 e I.3.2).
8. **Quantitativo globale**: 250 t.
9. **Numero di lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura**: 5 kg e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7 e 8, I.3.3 e I.3.4.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato III e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 8, I.3.4.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: acquisto del burro presso:
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. 78 90 11
Telex 24280+ o 25118+
Gli indirizzi dei luoghi di ammasso sono menzionati nell'allegato II.
Prezzo di vendita determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dall'1 al 9. 2. 1989.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4)**: 9. 1. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 16. 1. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 9 al 15. 2. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte**:
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5)**: restituzione applicabile l'11. 11. 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 3506/88 della Commissione (GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 46).

PARTITA D

1. **Azioni n. (1)**: 1225-1236/88 — Decisione della Commissione del 16. 3. 1988.
2. **Programma**: 1988.
3. **Beneficiario**: Euronaid, PO Box 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. **Rappresentante del beneficiario (2)**: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato III.
6. **Prodotto da mobilitare**: butteroil.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (8)**: da produrre con burro d'intervento (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.1 e I.3.2).
8. **Quantitativo globale**: 225 t.
9. **Numero di lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura (9) (10) (11)**: 5 kg in contenitori di 20 piedi e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7 e 8, I.3.3 e I.3.4.

Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato III e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 8, I.3.4.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: acquisto del burro presso:

Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. 789011
Telex 24280 + o. 25118 +

Gli indirizzi dei luoghi di ammasso sono menzionati nell'allegato II.

Prezzo di vendita determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dall'1 al 9. 2. 1989.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4)**: 9. 1. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 16. 1. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 9 al 15. 2. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte**:

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5)**: restituzione applicabile l'11. 11. 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 3506/88 della Commissione (GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 46).

PARTITA E

1. Azione n.⁽¹⁾: 1083/88 — Decisione della Commissione del 19 maggio 1987.
2. Programma: 1987.
3. Beneficiario ^(*): Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, service logistique, BP 372, CH-1211 Genève 19 (tel. 34 55 80; telex 22555 LRCS-CH).
4. Rappresentante del beneficiario e destinatario ⁽²⁾: Croissant-Rouge mauritanien, av. Gamal Abdel Nasser, BP 344, Nouakchott (tel. 526 70).
5. Luogo o paese di destinazione: Mauritania.
6. Prodotto da mobilitare: butteroil.
7. Caratteristiche e qualità della merce ⁽³⁾: da produrre con burro d'intervento (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.1 e I.3.2).
8. Quantitativo globale: 125 t.
9. Numero dei lotti: 1.
10. Condizionamento e marcatura ⁽³⁾: 5 kg; in contenitori di 20 piedi e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7 e 8, I.3.3 e I.3.4.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
« ACTION N° 1083/88 / una mezzaluna rossa con le punte orientate verso destra / BUTTEROIL / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE (LICROSS) / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / NOUAKCHOTT »
e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 8, I.3.4.
11. Modo di mobilitazione del prodotto: acquisto del burro presso:
Agriculture House,
Kildare Street,
Dublin 2
Tel. 789011, telex 24280+ of 25118+
Gli indirizzi dei luoghi di ammasso sono menzionati nell'allegato II.
Prezzo di vendita determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2315/76.
12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco — franco banchina.
13. Porto d'imbarco: —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco: Nouakchott.
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco, in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dall'1 al 9. 2. 1989.
18. Data limite per la fornitura: 25. 3. 1989.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.
20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte ⁽⁴⁾: 9. 1. 1989, ore 12.
21. In caso di seconda gara:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 16. 1. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco, in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 9 al 15. 2. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: 31. 3. 1989.
22. Importo della garanzia di gara: 20 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte:
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario ⁽⁵⁾: restituzione applicabile l'11. 11. 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 3506/88 della Commissione (GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 46).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (³) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (⁴) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato, oppure
 - per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 235 01 30,
 - 236 20 05.
- (⁵) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (⁶) Certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto, proveniente da animali sani, è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati casi di afta epizootica.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (⁸) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (⁹) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a:
- MM. De Keyzer & Schütz BV
Postbus 1438
Blaak 16
NL-3000 BK Rotterdam
- (¹⁰) Da spedire in contenitori di 20 piedi; condizioni: FCL/LCL. Shippers-count-load and stowage (cls).
L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di cartoni relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato, il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (¹¹) La fornitura franco porto d'imbarco come previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2200/87, comporta che siano a carico dell'aggiudicatario le seguenti spese sostenute al porto d'imbarco:
- Se i contenitori sono utilizzati in base ad un contratto FCL/FCL oppure FCL/LCL, tutte le spese relative all'uso dei contenitori, eccettuate le spese di nolo, fino al terminale, incluse le spese THC (spese di movimentazione al terminale).
Qualora, in base al secondo comma del punto 2 del citato articolo 13 all'aggiudicatario incombono le operazioni di carico dei contenitori a bordo delle navi indicate dal beneficiario, il rimborso delle spese a norma della disposizione citata non include le spese THC.
 - Se i contenitori sono utilizzati in base ad un contratto LCL/FCL oppure LCL/LCL, nessuna spesa; l'aggiudicatario fornisce la merce al terminale in tempo utile perché i contenitori possano essere immediatamente riempiti a spese del beneficiario.
- (¹²) Certificato di radioattività autenticato da un'ambasciata egiziana.

(¹³) Lo stadio reso terminal di cui all'articolo 14, punto 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 implica che l'aggiudicatario si assume definitivamente l'onere delle spese seguenti nel porto di destinazione :

- Per le spedizioni a mezzo container con regime FCL/FCL e LCL/FCL, tutte le spese di scarico e di inoltro dei containers sino allo stadio « stack » del terminal, quindi escluse in ordine cronologico : THC (terminal handling charges o loro equivalente), spese di scarico delle merci dai containers, spese locali che intervengono dopo questi stadi, nonché le spese dovute ai ritardi nella liberazione o nel rinvio dei containers.
- Per le spedizioni a mezzo container in base al regime LCL/LCL o FCL/LCL, tutte le spese di scarico e di inoltro dei containers incluse, in deroga all'articolo 14, punto 5, lettera a) precitato, le « LCL charges » (carico delle merci), escluse quindi le spese locali intervenute dopo questo stadio di scarico delle merci dai containers.

(¹⁴) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Número de la partida Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij Número do lote	Tonelaje Mængde Menge Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid Tonelagem	Nombre y dirección del almacenista Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de deponhouder Nome e direcção do armazenista
A : 1187/88	56 250 kg	QK (Waterford) Coldstore, Carrolls Cross, IRL County Waterford
B : 1206/88 — 1215/88	2 503 750 kg	1 190 950 kg : Norish Food City Ltd, Tullynahinra, Castleblaney, IRL County Monaghan
		909 500 kg : National Coldstore, Belgard Road, Tallaght, IRL Dublin 24
		403 300 kg : TrailerCare, 41/42 Robinhood Industrial Estate, Ballymount Road, Clondalkin, IRL Dublin 22
C : 1220/88 — 1224/88	312 500 kg	312 500 kg : TrailerCare, 41/42 Robinhood Industrial Estate, Ballymount Road, Clondalkin, IRL Dublin 22
D : 1225/88 — 1228/88 — 1236/88	281 250 kg	281 250 kg : TrailerCare, 41/42 Robinhood Industrial Estate, Ballymount Road, Clondalkin, IRL Dublin 22
E : 1083/88	156 250 kg	Jenkinson's Coldstore, Crossagalla Industrial Estate, Ballysimon, IRL Limerick

ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III

Designación del lote Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation du lot Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação do lote	Cantidad total del lote (en toneladas) Totalmængde (tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale du lot (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B1	2 003	10	WFP	Bhutan	Action No 1206/88 — Bhutan 0339400 / Action of the World Food Programme / Calcutta in transit to Bhutan
B2		160	WFP	Egypt	Action No 1207/88 — Egypt 0227002 / Action of the World Food Programme / Alexandria
B3		343	WFP	Egypt	Action No 1208/88 — Egypt 0249901 / Action of the World Food Programme / Alexandria
B4		100	WFP	Egypt	Action No 1209/88 — Egypt 0280300 / Action of the World Food Programme / Alexandria
B5		105	WFP	Egypt	Action No 1210/88 — Egypt 0259400 / Action of the World Food Programme / Alexandria
B6		400	WFP	Uganda	Action No 1211/88 — Uganda 0332500 / Action of the World Food Programme / Mombasa in transit to Kampala
B7		195	WFP	Yemen AR	Action No 1212/88 — Yemen AR 0261301 / Action of the World Food Programme / Hodeidah
B8		110	WFP	Lebanon	Action No 1213/88 — Lebanon 0052402 / Action of the World Food Programme / Beirut
B9		30	WFP	Yemen PDR	Action No 1214/88 — Yemen PDR 0304200 / Action of the World Food Programme / Aden
B10		550	WFP	Pakistan	Action No 1215/88 — Pakistan 0245100 / Action of the World Food Programme
C	250	15	DWH	Chile	Acción nº 1220/88 / Manteca líquida / Chile / DHW / 82804 / Santiago de Chile vía Valparaíso / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		15	DKW	Brasil	Acção nº 1221/88 / Óleo de manteiga / Brasil / DKW / 82335 / Paulista via Recife / Donativo da Comunidade Económica Europeia / Destinado à distribuição gratuita

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		15	DKW	Brasil	Acção n° 1222/88 / Óleo de manteiga / Brasil / DKW / 82336 / Lajeado via Porto Alegre / Donativo da Comunidade Económica Europeia / Destinado à distribuição gratuita
		15	DKW	Brasil	Acção n° 1223/88 / Óleo de manteiga / Brasil / DKW / 82337 / Natal / Donativo da Comunidade Económica Europeia / Destinado à distribuição gratuita
		190	DKW	Nicaragua	Acción n° 1224/88 / Manteca líquida / Nicaragua / DKW / 82350 / Bluefields vía Corinto / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
D	225	30	Caritas B	Haiti	Action n° 1225/88 / <i>Butter oil</i> / Haïti / Caritas belgica / 80280 / Port-au-Prince / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		15	Prosalus	Ghana	Action No 1228/88 / <i>Butteroil</i> / Ghana / Prosalus / 85553 / Sefwi Asafo via Takoradi / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		30	Caritas B	Rwanda	Action n° 1229/88 / <i>Butter oil</i> / Rwanda / Caritas belgica / 80279 / Kigali via Mombasa / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		25	Caritas G	Uganda	Action No 1230/88 / <i>Butteroil</i> / Uganda / Caritas Germany / 80478 / Kampala via Mombasa / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		50	Caritas G	Uganda	Action No 1231/88 / <i>Butteroil</i> / Uganda / Caritas Germany / 80479 / Kampala via Mombasa / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		15	SSP	Uganda	Action No 1232/88 / <i>Butteroil</i> / Uganda / SSP / 81302 / Kampala via Mombasa / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		15	ICR	Uganda	Action No 1233/88 / <i>Butteroil</i> / Uganda / ICR / 84602 / Namalu via Mombasa / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		15	ICR	Uganda	Action No 1234/88 / <i>Butteroil</i> / Uganda / ICR / 84603 / Kampala via Mombasa / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		15	ICR	Thailand	Action No 1235/88 / <i>Butteroil</i> / Thailand / ICR / 84606 / Chonburi via Bangkok / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		15	ICR	Thailand	Action No 1236/88 / <i>Butteroil</i> / Thailand / ICR / 84610 / Surin via Bangkok / Gift of the European Economic Community / For free distribution

REGOLAMENTO (CEE) N. 4058/88 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1988

relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3977/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1989 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile⁽³⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 3472/88⁽⁴⁾, prevede dei totali delle catture ammissibili di sogliola per il 1988;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a totale delle catture ammissibile, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il totale delle catture ammissibile ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII e XIV da parte di navi

battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il totale delle catture ammissibile assegnato per il 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII e XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il totale delle catture ammissibile per il 1988.

La pesca della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII e XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di questi navi è proibita dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1988.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4059/88 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1988****che modifica il regolamento (CEE) n. 3744/87 che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3315/88⁽³⁾, prevede all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) che il componente principale delle derrate alimentari ottenute dallo scambio commerciale di prodotti provenienti dalle scorte di intervento sia della stessa natura dei prodotti ottenuti dalle scorte di intervento; considerando che in base all'esperienza, una forma di scambio commerciale meno restrittiva faciliterebbe il raggiungimento degli obiettivi del regolamento (CEE) n. 3730/87;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento 3744/87 è modificato come segue:

- « c) Derrate alimentari ottenute dallo scambio commerciale di prodotti provenienti dalle scorte di intervento per derrate della stessa categoria di prodotti »

Articolo 2

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino del regolamento 3744/87 è modificato come segue:

- « — sotto forma di quali alimenti i prodotti saranno distribuiti ai beneficiari. Se si tratta di prodotti destinati ad essere trasformati o sostituiti con altri prodotti occorre specificare tutti gli accordi in materia; ».

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.⁽³⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4060/88 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1988

che modifica taluni regolamenti nel settore del luppolo in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3174/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, in virtù dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2658/87, gli adeguamenti di natura tecnica degli atti comunitari in cui si fa riferimento alla nomenclatura combinata, sono effettuati dalla Commissione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3998/87 della Commissione⁽³⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽⁴⁾ per adeguarlo alla nomenclatura combinata introdotta dal regolamento (CEE) n. 2658/87; che occorre pertanto adeguare il regolamento (CEE) n. 3076/78 della Commissione, del 21 dicembre 1978, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1465/79⁽⁶⁾ nonché il regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione, del 21 dicembre 1978, relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi⁽⁷⁾,modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3975/88⁽⁸⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3076/78, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

- « 2. La prova di cui al paragrafo 1 è fornita:
- a) per il luppolo in coni di cui al codice NC 1210, mediante presentazione:
- dell'attestato previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1696/71, in appresso denominato «attestato di equivalenza» oppure
 - dell'«attestato di controllo» di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
- b) per i prodotti diversi dal luppolo in coni di cui al codice NC 1210 e per i succhi ed estratti di luppolo di cui al codice NC 1302 13 00, mediante presentazione dell'attestato di equivalenza. »

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78 è sostituito dal testo seguente:

ALLEGATO

« ALLEGATO

Paese d'origine	Servizi autorizzati a rilasciare gli attestati	Prodotti	Codice NC
USA	Inspection Division, Federal Grain Inspection Service	luppolo in coni	ex 1210
	— Idaho Department of Agriculture Boise, Idaho	polveri di luppolo	ex 1210
	— California Department of Agriculture Sacramento, California	succhi ed estratti di luppolo	1302 13 00
	— Oregon Department of Agriculture Salem, Oregon		
— Washington Department of Agriculture Yakima, Washington			

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 298 del 31. 10. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 40.⁽⁴⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 17.⁽⁶⁾ GU n. L 177 del 14. 7. 1979, pag. 35.⁽⁷⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 28.⁽⁸⁾ GU n. L 351 del 21. 12. 1988, pag. 23.

Paese d'origine	Servizi autorizzati a rilasciare gli attestati	Prodotti	Codice NC
POLONIA	Ministère du commerce extérieur et de l'économie maritime Service de contrôle de la qualité des produits alimentaires Varsavia	luppolo in coni polveri di luppolo succhi ed estratti di luppolo	ex 1210 ex 1210 1302 13 00
BULGARIA	Laboratoire de contrôle et des arbitrages près de l'union économique d'État « Bulgarsko TIVO » Sophia, Goroubliane, Bulgarie	luppolo in coni polveri di luppolo succhi ed estratti di luppolo	ex 1210 ex 1210 1302 13 00
IUGOSLAVIA	1. Institut za Hmaljarstvo, Pivovarstvo, Zalec 2. Poljoprivredni Fakultet Novi Sad Institut za Ratarstvo I Povrtarstvo — Zavod za Hmelj I Sirak, Backi Petrovac.	luppolo in coni polveri di luppolo succhi ed estratti di luppolo	ex 1210 ex 1210 1302 13 00
REPUBBLICA POPOLARE CINESE	1. Tianjin Import and Export Commodity Inspection Bureau 2. Xinjiang Import and Export Commodity Inspection Bureau 3. Neimonggol Import and Export Commodity Inspection Bureau	luppolo in coni polveri di luppolo succhi ed estratti di luppolo	ex 1210 ex 1210 1302 13 00
CECOSLOVACCHIA	Ustredni Kontrolni a zkusebni ustav zemedelsky Pobocka — Zatec	luppolo in coni polveri di luppolo succhi ed estratti di luppolo	ex 1210 ex 1210 1302 13 00
AUSTRALIA	Department of Agriculture, Hobart, Tasmania Department of Agriculture, Melbourne, Victoria	luppolo in coni polveri di luppolo succhi ed estratti di luppolo	ex 1210 ex 1210 1302 13 00
PORTOGALLO			
SPAGNA			
NUOVA ZELANDA	1. Cawthron Institute, Nelson, South Island 2. Ministry of Agriculture and fisheries, Wellington	luppolo in coni polveri di luppolo succhi ed estratti di luppolo	ex 1210 ex 1210 1302 13 00
ROMANIA	Institut agronomic, « Docteur Petru Groza » Cluj — Napoca	luppolo in coni polveri di luppolo succhi ed estratti di luppolo	ex 1210 ex 1210 1302 13 00
CANADA	Division de la quarantaine des plantes	luppolo in coni polveri di luppolo succhi ed estratti di luppolo	ex 1210 ex 1210 1302 13 00
REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA	VEB Wissenschaftlich-Technisch-Ökonomisches Zentrum der Bau- und Malzindustrie, DDR-1017 Berlin	luppolo in coni polveri di luppolo succhi ed estratti di luppolo	ex 1210 ex 1210 1302 13 00

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 4061/88 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1988

recante modalità di applicazione complementari per quanto riguarda i titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3 e l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1201/88 del Consiglio, del 28 aprile 1988, che istituisce meccanismi per l'importazione di taluni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Jugoslavia⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che la Jugoslavia si è impegnata a limitare l'esportazione di tali prodotti verso la Comunità ad un volume annuo di 19 900 t; che il regolamento (CEE) n. 1201/88 prevede che la Commissione sospenda il rilascio dei titoli d'importazione non appena le importazioni superino detto volume;

considerando che ai fini di una buona gestione del regime in causa occorre definire alcune modalità di applicazione, in particolare per garantire che i quantitativi fissati ogni anno non siano superati; che tali modalità devono riguardare in particolare il rilascio dei titoli al termine di un periodo inteso a consentire il controllo dei quantitativi disponibili nonché le comunicazioni necessarie da parte degli Stati membri; che tali modalità sono complementari alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 743/87 della Commissione, del 13 marzo 1987, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽⁴⁾ e nel regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime di titoli d'importazione, esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli⁽⁵⁾ tranne nel caso in cui il presente regolamento precisi che vi sia fatta deroga;

considerando che, ai fini di una migliore gestione del regime d'importazione in causa, è necessario inoltre prevedere una durata di validità dei titoli di importazione più breve e una limitazione allo stesso anno civile di tutte le operazioni relative ai titoli nonché una comunicazione regolare da parte degli Stati membri dei quantitativi per i quali i titoli non sono stati utilizzati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni di prodotti trasformati a base di ciliegie acide originarie della Jugoslavia, indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1201/88, sono assoggettate al disposto del presente regolamento.

Articolo 2

1. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della presentazione della domanda nella misura in cui la Commissione nel frattempo non abbia adottato misure particolari. La domanda non può essere presentata anteriormente al 1° gennaio dell'anno di importazione del prodotto.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti dei titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. La cifra 3 figura a tal fine nella casella 19 di detto titolo.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 743/87, i titoli d'importazione per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1201/88 sono validi per un periodo di due mesi a decorrere dalla data del loro rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttavia tale durata di validità non può andare oltre il 31 dicembre dell'anno in questione.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali non sono stati utilizzati i titoli d'importazione rilasciati.

Tali comunicazioni avvengono anteriormente al 15 di ogni mese.

2. Si applica l'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 115 del 3. 5. 1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 17. 3. 1987, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 4062/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1988

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di videocassette e nastri in bobine per videocassette originarie della Repubblica di Corea e di Hong Kong

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito a norma di detto regolamento,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Nel settembre 1987, il CEFIC (Consiglio europeo delle federazioni dei produttori chimici) ha presentato alla Commissione una denuncia per conto dei fabbricanti che rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria in oggetto. La denuncia conteneva prove relative alle pratiche di dumping, per quanto riguarda i prodotti in questione originari della Repubblica di Corea (Corea) e di Hong Kong, e del grave pregiudizio da esse derivante, ritenuti sufficienti a giustificare l'avvio di una procedura.

Pertanto, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di nastri per videocassette già assemblati, nastri magnetizzati in bobine già pronti per l'assemblaggio oppure nastri magnetizzati larghi non tagliati, corrispondenti ai codici NC 8523 11 00, 8523 12 00 e 8523 13 00 e originari della Corea e di Hong Kong ed ha iniziato un'inchiesta.

(2) La Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori, nonché i ricorrenti e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese oralmente.

(3) Tutti gli esportatori coreani noti, alcuni esportatori di Hong Kong, alcuni importatori e tutti i produttori comunitari che hanno presentato la denuncia

hanno comunicato per iscritto i loro punti di vista. Alcuni importatori hanno anche formulato osservazioni.

(4) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per una conclusione preliminare ed ha svolto inchieste in loco presso:

a) Produttori comunitari:

- Agfa-Gevaert AG, Monaco, Germania,
- BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Germania,
- Magna Tonträger Produktions GmbH, Berlino, Germania,
- PDM Magnetics, Oosterhout, Paesi Bassi.

Questi produttori comunitari sono tutti membri del CEFIC.

b) Produttori coreani:

- Goldstar Co., Seul,
- Kolon Industries Inc., Seul,
- Saehan Media Co., Seul,
- SKC Ltd, Seul.

c) Produttori di Hong Kong:

- ACME Cassette Manufacturing Ltd,
- Hanny Magnetics Ltd,
- Magnetic Enterprise Ltd,
- Magnetic Technology Ltd,
- Swilynn (HK) Ltd,
- Swire Magnetics (HK) Ltd,
- Wing Shing Cassette Ltd,
- Yee Keung Industrial Company Ltd.

d) Importatori nella Comunità:

- Goldstar Deutschland GmbH, Ratingen,
- Lucky Goldstar International Ltd, Londra,
- SKC Europe GmbH, Francoforte,
- Sunkyong France sarl, Suresnes,
- Sunkyong Europe Ltd, Londra.

(5) La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte e orali dettagliate dai produttori comunitari ricorrenti, dalla maggior parte degli esportatori, dagli importatori sopraindicati ed ha verificato, per quanto necessario, le informazioni ivi contenute.

La Commissione ha anche preso nota delle osservazioni formulate dagli assemblatori di videocassette e dai distributori nella Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 340 del 18. 12. 1987, pag. 6.

Alcuni produttori di Hong Kong hanno rifiutato l'accesso alle informazioni ritenute necessarie dalla Commissione per la verifica dei loro registri oppure non hanno fornito, durante l'inchiesta, informazioni fondate e/o verificabili riguardanti i loro costi di produzione per prodotti simili e i loro margini di profitto ricavati dalle vendite sul mercato interno. Pertanto la Commissione ha tratto le proprie conclusioni sulla base dei dati disponibili.

- (6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra gennaio 1987 e novembre 1987 (periodo di riferimento).

B. PRODOTTI IN ESAME, PRODOTTO SIMILE E INDUSTRIA COMUNITARIA

1. Prodotto in esame

- (7) Il prodotto cui si riferisce l'avviso relativo all'avvio di una procedura antidumping è il nastro per videocassette. L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che il nastro per videocassette viene attualmente esportato nella Comunità in due forme diverse.
- (8) La prima forma è data da bobine di nastri in poliestere rivestiti di biossido di cromo, denominate « pancakes »; queste bobine sono utilizzate nella fabbricazione delle videocassette. Il nastro dipoliestere viene infilato per una certa lunghezza in un contenitore di plastica, il cosiddetto involucro V-O; questo involucro carico costituisce la videocassetta. I nastri in bobina vengono abitualmente venduti a ditte che s'incaricano dell'avvolgimento o dell'assemblaggio come prodotto di base per la fabbricazione delle videocassette.
- (9) La seconda forma è data dalle videocassette. Queste sono costruite di solito su licenza della JVC — Japan Victor Germany. Le videocassette vengono utilizzate nei camcorder per filmare oppure in videoregistratori per registrare programmi TV e riprodurli come film preregistrati o come registrazioni effettuate con camcorder; le videocassette sono utilizzate anche in lettori video per riprodurre pellicole preregistrate. Esistono vari modelli di videocassette a seconda della lunghezza del nastro e delle differenze di qualità. Non vi sono tuttavia norme di qualità, universalmente riconosciute, per questi vari modelli.

I fabbricanti vendono di solito le videocassette a clienti OEM, distributori e commercianti oppure a duplicatori che registrano i film sulle cassette e poi le vendono agli utenti finali.

- (10) Dall'inchiesta risulta che i nastri in bobine o in cassette per videoregistrazioni rientrano nel codice NC ex 8523 13 00.

2. Prodotto simile

- (11) Per quanto riguarda la definizione del prodotto simile, la Commissione ha appurato che i nastri in bobine prodotti nella Comunità sono del tutto analoghi a quelli esportati dalla Corea.
- (12) Per quanto riguarda le videocassette, dall'inchiesta è risultato che, da un lato, i vari tipi di videocassetta venduti sul mercato coreano e su quello di Hong Kong differiscono essenzialmente da quelli venduti sul mercato comunitario nella lunghezza del nastro. Si tratta tuttavia di una differenza di importanza marginale. D'altro lato le videocassette esportate dalla Corea e da Hong Kong nella Comunità sono, a parte le possibili differenze qualitative, simili, sotto ogni profilo, a quelle prodotte nella Comunità.
- (13) La Goldstar ha fatto osservare che le videocassette vendute ai duplicatori non sono prodotti simili a quelli venduti ai distributori e/o agli utenti finali. Questa argomentazione è stata respinta poiché né le caratteristiche fisiche e tecniche né l'applicazione e l'uso sono sostanzialmente diversi.
- (14) Per concludere, la Commissione ritiene che tutte le videocassette prodotte nella Comunità e i nastri in bobine sono prodotti simili alle videocassette e ai nastri esportati dalla Corea e da Hong Kong.

3. Industria comunitaria

- (15) La Commissione ha riscontrato che, nel periodo di riferimento, i quattro produttori comunitari, in nome dei quali la denuncia è stata presentata, hanno fabbricato circa il 90 % del prodotto comunitario considerato simile, vale a dire una proporzione molto considerevole dell'intera produzione comunitaria.
- (16) La Commissione ritiene pertanto che essi costituiscano l'industria comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. DUMPING

- (17) I valori normali, i prezzi all'esportazione, i confronti e i margini del dumping sono stati determinati separatamente per le videocassette e per i nastri di bobine.

1. Valore normale

- a) Valore normale basato sui prezzi praticati nel paese esportatore
- (18) Per ciascun modello di videocassetta e di bobine venduto in quantitativi sufficienti e a prezzi che abbiano consentito il recupero di tutti i costi ragionevolmente importati nel caso normale degli scambi sul mercato interno, il valore normale è stato provvisoriamente determinato sulla base dei prezzi interni medi ponderati delle videocassette e delle bobine. Quando il volume delle vendite è stato inferiore alla percentuale fissata dalla Commissione per casi precedenti, cioè al 5 % del volume delle esportazioni di questi modelli nella Comunità, la Commissione non ha ritenuto rappresentative le vendite e ha determinato il valore normale in base al valore costruito.
- (19) Dopo l'inchiesta svolta presso la sua ditta, un produttore coreano ha presentato dati riguardanti gli oneri all'importazione sostenuti per un prodotto simile e per materiali incorporati nello stesso, quando il prodotto era destinato al paese d'origine e rimborsati quando il prodotto veniva esportato nella Comunità.
- (20) Non essendo stato possibile verificare gli oneri all'importazione ed essendo essi sproporzionalmente elevati rispetto a quelli dichiarati da altri produttori nello stesso paese, si è ritenuto opportuno ridurre il valore normale, basato sul prezzo confrontabile effettivamente pagato sul mercato coreano, soltanto dell'importo medio dichiarato dagli altri produttori.
- b) Valore normale basato sul valore costruito
- (21) Quando sul mercato interno non vi sono state vendite, oppure queste ultime sono state insufficienti per un modello di videocassetta adatto al confronto diretto con quello esportato nella Comunità, oppure quando modelli adatti al confronto diretto con quelli esportati nella Comunità sono stati venduti sul mercato interno, nel periodo di riferimento, in quantitativi notevoli, a prezzi che non hanno consentito di recuperare, nel corso di normali operazioni commerciali e nel periodo di riferimento, tutti i costi ragionevolmente imputati, il valore normale è stato determinato in base al valore costruito del modello in questione. Per gli stessi motivi il valore normale del nastro in bobine è stato determinato per un produttore coreano in base al valore costruito. Il valore costruito è stato calcolato aggiungendo ai costi fissi e variabili dei materiali e di produzione, sostenuti nel paese d'origine per il modello esportato nella Comunità, un ragionevole importo per le spese amministrative, di vendita e generali, nonché un margine di profitto.
- (22) Due produttori coreani hanno dichiarato di aver venduto sostanziali quantitativi del prodotto in questione, sul mercato interno, nel periodo di riferimento, a prezzi che in media hanno consentito il recupero di tutti i costi.
- (23) Non è stato tuttavia possibile accettare queste dichiarazioni perché i costi presentati dai produttori in questione non corrispondevano ai costi di produzione effettivi.
- (24) Quanto ai costi generali di fabbricazione, è risultato che i costi di ammortamento dovuti ai notevoli investimenti resi necessari per creare nuove capacità produttive o per ampliare quelle esistenti dovevano essere adeguati. Si è ritenuto che in generale la ripartizione di un costo dovesse essere effettuata in base ai costi medi di fabbricazione dei prodotti in questione. L'imputazione per ammortamento in base ai costi di fabbricazione è stata considerata come il metodo più adeguato e più obiettivo per arrivare a calcolare il costo esatto di ciascun modello venduto sul mercato interno. Eccezionalmente, nei casi in cui i costi medi di produzione non erano disponibili, la ripartizione è stata effettuata sulla base del numero di videocassette prodotto.
- (25) In tale contesto, un produttore che aveva potenziato i suoi impianti per fabbricare videocassette e nastri dando inizio alla produzione nell'ottobre 1986, nell'ultimo trimestre dello stesso anno aveva già ammortizzato del 10,2 % il costo del suo investimento. In dodici mesi ciò corrisponde ad una percentuale del 40,8 %. Per il 1987 invece il tasso di riduzione è stato soltanto del 23,3 %. Anche se per motivi fiscali o di altro genere, nel primo anno di produzione è legittimo ammortizzare un importo superiore, questo metodo non riflette il tasso reale di ammortamento di un'impresa. La Commissione ha optato pertanto per un sistema più regolare al fine di evitare che nel periodo di riferimento l'ammortamento sia artificialmente basso.
- (26) Un altro produttore coreano aveva ripartito i costi di ammortamento per la costruzione, l'infrastruttura, l'attrezzatura e gli autoveicoli fra videocassette e nastri in base al rapporto fra investimenti per l'assemblaggio e investimenti globali per il macchinario destinato alla produzione di questi due prodotti. La Commissione, tuttavia, non ha ritenuto che ciò riflettesse esattamente i costi di ammortamento, e in mancanza di dati precisi, ha suddiviso l'ammortamento equamente fra questi due prodotti.

- (27) Per quanto riguarda i costi di finanziamento, un produttore coreano non ha imputato interamente i notevoli costi finanziari per nuovi investimenti nel settore delle videocassette e dei nastri in bobine sul volume d'affari specifico relativo al prodotto. La Commissione ha ritenuto pertanto necessario procedere ad una nuova imputazione dei costi di finanziamento affinché questi ultimi rispecchiassero correttamente le spese di investimento per questo settore. In questo caso la ripartizione si basava sui costi di finanziamento, secondo i tassi di interesse interni dichiarati dall'esportatore, sui suoi costi d'investimento nel settore delle cassette e dei nastri e sul suo livello di autofinanziamento; tutto ciò in base ai dati riportati nella contabilità del produttore. I costi di finanziamento ripartiti per unità erano conformi a quelli dichiarati dagli altri produttori coreani. Un altro produttore coreano ha dichiarato costi di finanziamento che includevano costi relativi a vendite per l'esportazione. Questa richiesta non ha potuto essere accolta poiché le spese di produzione devono essere calcolate sulla base di tutti i costi sostenuti nel corso di normali operazioni commerciali nel paese di origine. Pertanto i costi di finanziamento relativi a vendite per l'esportazione non potevano essere presi in considerazione. La Commissione ha calcolato i costi di finanziamento sulla base del rapporto tra costi di finanziamento interni complessivi e volume d'affari interno complessivo.
- (28) Le spese di vendita, amministrative e generali, nonché i profitti sono stati calcolati in relazione alle spese sostenute e ai profitti realizzati dal produttore interessato e in relazione alle sue vendite sul mercato interno di modelli confrontabili, una volta che la Commissione ha verificato che essi riflettono le spese e i profitti effettivi registrati per i modelli venduti sul mercato interno. In tutti gli altri casi, queste spese sono state calcolate in relazione alle spese sostenute e ai profitti realizzati da altri produttori per vendite remunerative di prodotti simili effettuate rispettivamente sul mercato coreano e su quello di Hong Kong.
- (29) Un produttore ha chiesto che venisse applicato un tasso di profitto ridotto per le sue vendite ad acquirenti OEM senza tuttavia giustificare la richiesta. La Commissione ha tuttavia rilevato che i prodotti erano identici e che cambiava soltanto l'involucro delle cassette sul quale figurava il marchio dell'acquirente OEM.

Inoltre, il volume delle vendite agli acquirenti OEM non era di solito sostanzialmente diverso da quello delle vendite effettuate ai distributori di videocassette e i metodi di vendita attraverso i due canali (acquirenti OEM e distributori) erano simili. Nulla indicava infine che vi fossero sostanziali differenze nei costi di vendita e nei profitti tra i

due canali. La richiesta non è stata pertanto accettata.

- (30) Quando la ripartizione delle spese di vendita, amministrative e generali non è stata fatta sulla base del volume d'affari, l'importo da imputare è stato calcolato sulla base della contabilità dei produttori ogni qualvolta la Commissione ha giudicato soddisfacente il metodo usato per i costi particolari in questione.

2. Prezzo all'esportazione

- (31) Per quanto riguarda le esportazioni effettuate dai produttori coreani e di Hong Kong direttamente a importatori indipendenti comunitari, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto.
- (32) In altri casi, le esportazioni sono state effettuate a società consociate nella Comunità. In questi casi è stato ritenuto opportuno, dato il tipo di relazione tra esportatore e importatore, costruire i prezzi all'esportazione in base ai prezzi ai quali il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente. Sconti, abbuoni e il valore della merce esente fornita in relazione alla vendita sono stati detratti dal prezzo praticato all'acquirente indipendente. Sono stati effettuati gli adeguamenti necessari per tener conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, compresi i dazi e le imposte.
- (33) Quando per costruire i prezzi all'esportazione è stato necessario imputare i costi ci si è basati sul volume d'affari. I costi e il volume d'affari impiegati a questo scopo sono generalmente quelli relativi all'ultimo anno finanziario disponibile dell'importatore collegato, e in base ai conti debitamente verificati. Ogni qualvolta l'imputazione delle spese di vendita, amministrative e generali, non è stata fatta sulla base della cifra d'affari, l'importo da ripartire è stato calcolato in base ai dati disponibili dell'esportatore direttamente collegati con le vendite in oggetto. Un importatore collegato ad un produttore coreano ha dichiarato spese generali e amministrative basate su un volume d'affari che includeva le transazioni finanziarie all'interno del gruppo. La Commissione ha ritenuto che il reclamo non rispecchiasse i costi normali dell'importatore per il prodotto in esame e pertanto non ha tenuto conto della parte del reclamo connessa alle transazioni finanziarie. Per un altro importatore, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha tenuto conto anche delle spese di pubblicità sostenute dal produttore coreano.
- (34) Questi costi includevano tutte le spese amministrative e generali relative alle vendite in oggetto finanziate dall'esportatore o dall'importatore collegato.

- (35) Per arrivare ad un prezzo all'esportazione costruito cif frontiera comunitaria si è dovuto procedere ad adeguamenti per i dazi all'importazione comunitari e per un profitto del 10 % sul volume delle vendite. La Commissione ha basato questo margine di profitto del 10 % su dati richiesti ed ottenuti da importatori indipendenti di videocassette. Da questi dati è emerso infatti che, prima delle importazioni di videocassette dalla Corea e da Hong Kong, cioè nel 1985, il profitto ricavato dalle vendite dei commercianti indipendenti era superiore al 10 %. Ai fini del presente provvedimento, questa percentuale è stata pertanto applicata a tutte le vendite degli importatori « collegati » ai loro primi acquirenti indipendenti nella Comunità.
- (36) Quanto ai prezzi all'esportazione, durante l'inchiesta, la Commissione ha verificato, per i prodotti di ciascun esportatore, almeno il 70 % di tutte le transazioni. Questa percentuale è stata considerata rappresentativa di tutte le transazioni di queste filiali nel periodo di riferimento.

D. CONFRONTO

- (37) Per poter effettuare un valido confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha tenuto conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, come ad esempio quelle concernenti le caratteristiche fisiche delle merci nonché le condizioni di vendita, nei casi in cui è stato possibile dimostrare che tali differenze erano in diretto rapporto con le vendite in questione. Le differenze riguardavano le condizioni di credito, garanzie, commissioni, retribuzioni degli operatori commerciali, imballaggio, trasporto, assicurazione, movimentazione e costi accessori. Il valore costruito è stato determinato a livello di organizzazione nazionale delle vendite, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti a livello di società d'esportazione o di organizzazione delle vendite.

E. MARGINE DI DUMPING

- (38) Il valore normale, determinato in base alla media ponderata per ciascuno dei modelli di videocassetta e di nastri magnetizzati di ciascun produttore è stato confrontato rispettivamente con i prezzi all'esportazione di modelli analoghi e di nastri in bobine per videocassette prendendo in esame transazione per transazione. Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda le importazioni di nastri in bobine e videocassette originarie della Corea e di videocassette originarie di Hong Kong, da parte di tutti i produttori coreani e di Hong Kong controllati, con

un margine di dumping pari all'importo per il quale il valore normale determinato supera il prezzo all'esportazione nella Comunità.

- (39) Il margine del dumping varia a seconda del produttore e i margini medi ponderati sono i seguenti :

— Videocassette

Produttori coreani

— Goldstar Co.	10,82 %
— Kolon Industries Inc.	7,64 %
— Saehan Media Co.	4,56 %
— SKC Ltd	6,68 %

Produttori di Hong Kong

— Hanny Magnetics Ltd	59,35 %
— Magnetic Enterprise Ltd	20,55 %
— Swilyn Ltd	8,13 %
— Swire Magnetics Ltd	11,37 %

— Nastri in bobine

— Saehan Media Co.	1,06 %
— SKC Ltd	5,53 %

- (40) Per i produttori che non hanno risposto al questionario della Commissione né si sono altrimenti manifestati il dumping è stato accertato sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. A questo proposito la Commissione ha ritenuto che i risultati dell'indagine fornissero la base più adeguata per determinare il margine di dumping. Dato che ciò potrebbe consentire di eludere il dazio, qualora il margine del dumping per questi produttori fosse inferiore al margine di dumping più elevato, cioè del 10,82 % per le videocassette e del 5,53 % per i nastri in bobine stabilito per i produttori coreani e del 59,35 % stabilito per i produttori di Hong Kong che hanno collaborato all'inchiesta, si considera opportuno applicare questi margini di dumping ai gruppi di produttori in questione.
- (41) Inoltre, durante le indagini in loco, uno dei produttori di Hong Kong ha rifiutato l'accesso a informazioni ritenute necessarie dalla Commissione per la verifica dei registri della società interessata. Altre tre imprese non hanno potuto fornire dati verificabili riguardanti le rispettive spese di produzione, vendita, generali e amministrative nonché i profitti. Di conseguenza, non potendo disporre di dati affidabili ed esaurienti, per stabilire il valore normale la Commissione ha ritenuto opportuno basare, anche per queste imprese, le conclusioni preliminari sui dati disponibili, cioè sui risultati dell'indagine.
- (42) Si è ritenuto inoltre che date le circostanze, oltre a fornire la possibilità di eludere il dazio si sarebbe premiata la mancanza di collaborazione, se si fosse attribuita ai produttori in oggetto un margine di dumping inferiore al margine massimo stabilito per

un produttore che aveva collaborato all'inchiesta. Per questo motivo e a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88 si ritiene opportuno applicare per queste imprese il margine di dumping più elevato.

F. PREGIUDIZIO

1. Volume e quote di mercato

- (43) Per quanto riguarda il volume, le vendite di videocassette nella Comunità hanno registrato un netto aumento passando da 123,5 milioni di unità nel 1985 a 167,7 milioni di unità nel 1986 e a 230,2 milioni di unità nel 1987, con un tasso di aumento dell'86,4 %.
- (44) Per quanto riguarda le importazioni dalla Corea e da Hong Kong e le quote di mercato, l'evoluzione per le videocassette è stata la seguente:
- 1985: 10,8 milioni di unità (5,5 e 5,3 rispettivamente),
 - 1986: 33,1 milioni di unità (16,5 e 16,6 rispettivamente),
 - 1987⁽¹⁾: 64,2 milioni di unità (35,8 e 28,4 rispettivamente).

Nello stesso periodo le vendite dell'industria comunitaria hanno avuto la seguente evoluzione:

- 1985: 51,3 milioni di unità,
- 1986: 59,5 milioni di unità,
- 1987⁽¹⁾: 82,8 milioni di unità.

Questo sviluppo rappresenta un aumento delle quote di mercato detenute dalla Corea e da Hong Kong dall'8,7 % nel 1985 al 27,9 % nel 1987, mentre le quote di mercato dei produttori europei sono rimaste quasi costanti (1985: 33 %, 1987: 36 %). Risulta pertanto che, dal 1985 al 1987, mentre le vendite di videocassette sono quasi raddoppiate, le quote di mercato della Corea, e di Hong Kong sono triplicate e quelle dei produttori europei sono rimaste costanti.

- (45) Quanto ai nastri in bobine, nel 1985, i produttori coreani hanno venduto nella Comunità 2,1 milioni di m² di nastro, mentre i produttori comunitari ne hanno venduto 21 milioni. Nel 1987, i primi hanno venduto 7 milioni di m² di nastro, i secondi ne hanno venduti 110,6 milioni di m².

2. Prezzi

- (46) Per quanto riguarda i prezzi, tra il 1984 e il 1987 quelli dell'industria comunitaria hanno rivelato una costante tendenza al ribasso: in questo periodo il prezzo medio della videocassetta più venduta, la VHS E180, è sceso del 50 % mentre il prezzo del nastro in bobina è sceso di quasi il 55 % nel solo 1987.

- (47) Quanto alle sottoquotazioni per le videocassette e i nastri, la Commissione ha confrontato i prezzi di vendita medi ponderati, esenti da sconti e imposte, calcolati sulla base di vendite al primo acquirente indipendente nei vari canali (OEM, assemblatore, distributore, dettagliante e utente finale) nel periodo di riferimento. Il prezzo medio di vendita dei produttori comunitari è stato ponderato in rapporto al volume delle vendite di ciascun tipo di prodotto simile. Questo prezzo medio di vendita europeo è stato poi confrontato con i prezzi di ciascun produttore coreano e di Hong Kong, su base cif, ed è stato anche ponderato in rapporto al volume delle vendite.

- (48) Dato che i prezzi coreani e di Hong Kong sono stati determinati sulla base del prezzo cif frontiera comunitaria, mentre i prezzi dei produttori europei praticati al cliente sono normalmente esenti, è stato concesso un adeguamento del 10 %. Inoltre, la Commissione ha tenuto conto, da un lato, del fatto che i prodotti coreani e di Hong Kong sono considerati di qualità inferiore rispetto a quelli comunitari e, dall'altro, che la maggior parte dei clienti non fa distinzione tra le varie fonti di approvvigionamento. È stato accordato pertanto un ulteriore adeguamento di qualità del 20 %.

- (49) Sulla base di questo confronto la Commissione ha riscontrato, per quanto riguarda le videocassette, una sottoquotazione compresa tra il 4 e il 20 % per i produttori coreani, e tra lo 0 e il 32 % per i produttori di Hong Kong. Per quanto riguarda i nastri in bobine, l'indagine ha rivelato una sottoquotazione compresa tra il 24 e il 30 % per i produttori coreani implicati.

3. Altri fattori economici

a) Capacità, tasso di utilizzazione, produzione e scorte

- (50) A questo proposito la Commissione ha appurato che la capacità effettiva è aumentata passando da 58,84 milioni di unità nel 1985 a 76,45 milioni di unità nel 1986 e a 100 milioni di unità nel 1987, con un tasso di utilizzazione medio che è sceso dall'84,3 % nel 1985, all'81,1 % nel 1986 e al 76,1 % nel 1987. La produzione complessiva è aumentata da 49,6 milioni di unità nel 1985 a 62 milioni di unità nel 1986 e a 76,1 milioni di unità nel 1987 (da gennaio a novembre). Nello stesso periodo le scorte di videocassette dei produttori comunitari sono aumentate più rapidamente delle vendite: mentre queste ultime hanno avuto un incremento del 46 % circa tra il 1985 e il 1987, le scorte sono salite da 9 milioni di unità a 23,6 milioni di unità, cioè del 162 %; nel periodo di riferimento questa percentuale rappresenta quasi il 25 % della produzione comunitaria. Per quanto riguarda i nastri in bobine la produzione è salita da 21 milioni di m² nel 1985 a 110,6 milioni di m² nel 1987.

⁽¹⁾ Da gennaio a novembre.

b) *Valore delle vendite, redditività e occupazione*

- (51) Il valore delle vendite di videocassette da parte dell'industria comunitaria rimane praticamente costante tra il 1985 e il 1986 (+ 0,9 %) rispetto ai quantitativi venduti che sono invece aumentati del 25 %. Nel periodo di riferimento il valore delle vendite è sceso (- 15,4 %), mentre i quantitativi venduti hanno continuato ad aumentare (+ 22,7 %).
- (52) Quanto ai nastri in bobine il valore delle vendite è salito dal 1985 al 1986 (+ 47 %) e dal 1986 al 1987 (+ 40 %). L'incremento dei quantitativi venduti è stato invece del 183 % nel 1986 e dell'86 % nel 1987.
- (53) Dal 1985 i profitti dei produttori comunitari di nastri e videocassette registrano una costante tendenza al ribasso. Nel 1985, tre dei quattro produttori comunitari erano in attivo. Le perdite subite dal quarto produttore erano dovute essenzialmente ai notevoli costi d'investimento che sarebbero poi stati compensati dai profitti degli anni successivi.

Nel 1986 solo un produttore comunitario era ancora in attivo. Nel 1987 tutti e quattro i produttori comunitari hanno subito perdite, rispettivamente del 9, 10, 22 e 27 %, sulle vendite di videocassette nella Comunità. Perdite analoghe sono state registrate nelle vendite di nastri.

- (54) L'occupazione è aumentata da 3 782 unità nel 1985 a 3 958 unità nel 1986, scendendo tuttavia leggermente nel 1987.

4. *Conclusione*

- (55) Per determinare se l'industria comunitaria abbia subito un pregiudizio sostanziale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha rilevato che i dati relativi alla quota di mercato, alla produzione e alle vendite, considerati separatamente, indicano una tendenza positiva. Tuttavia, se confrontate con le importazioni dalla Corea e da Hong Kong e con il consumo generale, queste cifre denotano un notevole ritardo rispetto allo sviluppo generale del mercato. Infatti, mentre il consumo generale è salito dell'86 % circa, tra il 1985 e il 1987, capacità, produzione e vendite dell'industria comunitaria sono aumentate in proporzioni nettamente inferiori e cioè rispettivamente del 70 %, del 53 % e del 46 %. Inoltre l'aumento della produzione è stato in parte compensato dall'incremento delle scorte (oltre il 162 %).
- (56) Quanto alle quote di mercato, tra il 1985 e il 1987 i produttori comunitari non hanno beneficiato delle economie di scala da essi realizzate, limitandosi a mantenere le proprie posizioni mentre i produttori

coreani e di Hong Kong hanno aumentato la propria quota del 220 %.

- (57) Nonostante i notevoli sforzi compiuti per ridurre i costi di produzione e nonostante l'aumento della produzione stessa e delle vendite, i profitti hanno continuato a diminuire a causa del costante ristagno dei prezzi: nel 1986 e nel 1987 l'industria comunitaria ha investito complessivamente più del 15 % del valore delle vendite per la razionalizzazione, riducendo di oltre il 15 % i costi di produzione; nello stesso periodo, nonostante l'aumento delle vendite, questo sforzo di razionalizzazione è stato in parte vanificato dalla diminuzione dei prezzi provocando un calo del volume d'affari del 15,4 % nel periodo di riferimento. Questa perdita di redditività può compromettere non soltanto la continuità della produzione di cassette e di nastri per i quattro produttori comunitari, ma anche la futura produzione di altri tipi di nastri magnetici destinati, ad esempio, ad attrezzatura audio oppure ad altre applicazioni nell'industria elettronica. Essa può inoltre presentare un pericolo per l'occupazione e per il futuro sviluppo dell'industria comunitaria in altri settori.

G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. *Cumulo*

- (58) Per quanto riguarda la causa del pregiudizio la Commissione ha ritenuto che gli effetti delle importazioni coreane e da Hong Kong dovevano essere analizzati in modo cumulativo. Infatti, le videocassette e i nastri provenienti dalla Corea e da Hong Kong oggetto dell'inchiesta sono stati commercializzati nella Comunità mediante una strategia di vendita analoga, in un periodo di tempo comparabile e in concorrenza tra loro, con i prodotti comunitari ma anche con quelli importati da altri paesi. Questa concorrenza ha indotto i produttori coreani e di Hong Kong ad adottare un comportamento analogo sul mercato comunitario.

2. *Conseguenze delle importazioni in dumping*

- (59) La Commissione ha riscontrato che l'aggravarsi della tendenza al ribasso dei prezzi, l'impossibilità per i produttori comunitari di aumentare le proprie quote di mercato e la perdita o il calo di profitti da parte dell'industria comunitaria coincidono con l'inizio delle importazioni dalla Corea e da Hong Kong e sono peggiorate con l'aumentare del loro volume. Anche altri aspetti che denotano la vitalità di un'industria, come la capacità di produzione, il volume d'affari e le scorte erano notevolmente migliori nel 1985 rispetto al periodo di riferimento. Infatti in un mercato altamente competitivo, la notevole sottoquotazione delle videocassette ha

conseguenze decisamente negative sulle vendite e quindi sulla redditività dell'industria comunitaria. Questo effetto negativo viene ulteriormente rafforzato dalle notevoli sottoquotazioni praticate dagli importatori sui nastri in bobine; questi ultimi vengono utilizzati dagli assemblatori comunitari per produrre videocassette destinate alla vendita in concorrenza con le videocassette fabbricate dall'industria comunitaria.

3. Incidenze di altri fattori

- (60) Quanto alla possibilità che il pregiudizio causato all'industria comunitaria sia dovuto ad altri fattori, la Commissione ha esaminato alcuni elementi segnalati dai produttori coreani e di Hong Kong.
- (61) È stato anzitutto contestato che i prezzi hanno cominciato a scendere sin dal 1980 a causa essenzialmente del generale calo dei costi di produzione e della concorrenza di prezzo esercitata dagli assemblatori comunitari. È stato asserito inoltre che l'industria comunitaria, oltre che a mantenere i prezzi artificialmente alti, ha spese di esercizio sproporzionatamente elevate a causa della sua specifica struttura dei costi e soprattutto delle spese di pubblicità.
- (62) Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ha accertato che il calo dei prezzi, dovuto alla riduzione dei costi di produzione e ad una concorrenza equa, si è notevolmente accentuato dopo il 1985 a seguito della considerevole sottoquotazione praticata dai produttori coreani e di Hong Kong. Questa situazione è stata ulteriormente aggravata dalla concorrenza degli assemblatori europei che potevano fruire di un'analoga sottoquotazione sui nastri coreani. Quanto alle spese di esercizio, l'industria comunitaria ha ridotto sostanzialmente le proprie spese di produzione. Inoltre, i produttori coreani e di Hong Kong non hanno presentato alcuna prova attendibile circa la presunta abnorme struttura dei costi dei produttori europei.
- (63) Per concludere, il volume delle importazioni in dumping, la loro penetrazione nel mercato comunitario ed i prezzi ai quali essi sono stati venduti nella Comunità, hanno indotto la Commissione a stabilire che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è causato dalle importazioni in dumping di videocassette e di nastri originari della Corea e di Hong Kong deve essere considerato sostanziale.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Considerazioni generali

- (64) Nel valutare se sia nell'interesse della Comunità adottare misure contro le importazioni in dumping

di videocassette e di nastri in bobine originari della Corea e di Hong Kong, la Commissione ha sostenuto in primo luogo che le videocassette e i nastri in bobine costituiscono una parte importante dell'industria audiovisiva, poiché la videocassetta è l'unico dispositivo che si possa impiegare in una cinepresa o in un videoregistratore per registrare o per riprodurre un programma. In secondo luogo, l'industria dei videonastri svolge un ruolo importante nel settore delle comunicazioni elettroniche e dello spettacolo che è in rapido sviluppo. Infine, la produzione di videocassette rientra nel settore chimico ad alta tecnologia dove sono possibili nuovi sviluppi tecnologici.

- (65) Pertanto il calo sostanziale nella produzione di videocassette da parte della Comunità avrebbe conseguenze negative anche sull'industria chimica e su quella delle comunicazioni elettroniche e dello spettacolo.

Inoltre lo sviluppo della videocassetta va di pari passo, almeno entro certi limiti, con il progresso tecnologico realizzato nei settori dei videoregistratori, delle cineprese e degli apparecchi televisivi: un produttore di videocassette, debole o vulnerabile, non sarà in grado di accogliere la sfida tecnologica. Infine sul piano dell'occupazione e della solidità commerciale, l'industria comunitaria risentirebbe di un ritardo rispetto allo sviluppo tecnologico e commerciale.

2. Argomentazione dei produttori

- (66) Per quanto riguarda i nastri, è stato affermato che l'istituzione di un dazio antidumping comporterebbe disoccupazione per gli assemblatori comunitari.
- (67) Quanto alle videocassette, l'istituzione di un dazio antidumping provocherebbe una perdita di profitti e di conseguenza una certa disoccupazione nel settore comunitario della distribuzione e della duplicazione.
- (68) Considerate queste argomentazioni, la Commissione fa presente che gli interessi di assemblatori, duplicatori, distributori e consumatori devono essere ponderati rispetto alle molteplici conseguenze che il mancato ripristino di una concorrenza leale potrebbe avere sulla vitalità dell'industria comunitaria del settore. A conti fatti essa ritiene che, nell'interesse della Comunità, sia opportuno garantire la continuità di questo settore industriale con i relativi vantaggi per l'occupazione e lo sviluppo tecnologico piuttosto che favorire assemblatori, duplicatori e distributori comunitari che, in una certa misura, dipendono dalle pregiudizievole importazioni in dumping.

(69) Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione è consapevole del fatto che i prezzi delle esportazioni dalla Corea e da Hong Kong potrebbero aumentare e che consumatori e duplicatori, società OEM e assemblatori potrebbero dover pagare di più le loro forniture. Non va dimenticato tuttavia che i prezzi vantaggiosi di cui questi acquirenti hanno precedentemente goduto derivavano da pratiche sleali e che è pertanto ingiustificato mantenerli. Inoltre gli aumenti di prezzo delle videocassette avranno probabilmente conseguenze soltanto marginali sui consumatori dato che la videocassetta va usata assieme a apparecchiature molto costose come cineprese, videoregistratori o lettori; lo stesso vale per i duplicatori, poiché il costo di una videocassetta è irrilevante rispetto a quello dei diritti d'autore per una pellicola. Infine, per quanto concerne gli assemblatori, non va dimenticato che l'industria comunitaria deve aumentare i prezzi se vuole ritrovare la propria redditività. I dazi antidumping avranno pertanto solo effetti secondari sulla loro competitività.

3. Conclusione

(70) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene indispensabile tutelare adeguatamente l'interesse dell'industria comunitaria. Essa ha tenuto conto del fatto che negli ultimi anni, e in particolare nel periodo di riferimento, la situazione dell'industria comunitaria è peggiorata rapidamente. La Commissione ritiene pertanto necessario prendere provvedimenti per evitare un ulteriore pregiudizio, istituendo un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di videocassette e nastri in bobine originari della Corea e di Hong Kong.

I. DAZIO

(71) Per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria i prezzi di vendita devono essere aumentati in modo sostanziale. Questo aumento dovrebbe consentire all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e di ricavare un adeguato profitto.

Di conseguenza, la Commissione ha calcolato un prezzo indicativo per il modello di videocassetta più venduto, il VHS E180, che rappresenta circa il 75 % delle vendite dell'industria comunitaria: questo prezzo indicativo è stato calcolato in base all'effettivo costo medio ponderato di produzione per questo modello, pagato da ciascun produttore comunitario, maggiorato di un margine di profitto indicativo del 12 %. Nel determinare questo margine la Commissione ha tenuto conto, da un

lato, dei forti investimenti effettuati in passato e, dall'altro, della necessità, per l'industria comunitaria, di finanziare lo sviluppo tecnologico nel settore dei nastri. A questo proposito la Commissione si è basata su quanto spendono mediamente i produttori comunitari per investimenti nella ricerca e nello sviluppo.

- (72) Per fissare l'aliquota del dazio, la Commissione ha calcolato il prezzo medio ponderato di rivendita praticato dalla Corea e da Hong Kong per lo stesso modello e lo ha confrontato con il prezzo indicativo di cui sopra, procedendo impresa per impresa. La differenza fra i due prezzi è stata espressa come una percentuale del valore medio cif della cassetta VHS E180 importata dalla Corea e da Hong Kong. A questo proposito si è tenuto conto della sottoquotazione riscontrata (vedi punti da 47 a 49).
- (73) Il calcolo ha dato come risultato un margine di pregiudizio per ciascun esportatore, margine che rappresenta l'aumento di prezzo necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Tuttavia nessun esportatore ha un margine di dumping alto quanto questo livello di pregiudizio individuale. Affinché vengano eliminate, per quanto possibile, le conseguenze negative delle importazioni in dumping è quindi opportuno che il dazio provvisorio sia pari al margine di dumping riscontrato.
- (74) Si dovrà stabilire un periodo entro il quale le parti interessate potranno rendere note le loro osservazioni ed essere intese. Tutte le conclusioni alle quali si è giunti ai fini del presente regolamento sono provvisorie e potranno essere rivedute per un eventuale dazio definitivo che la Commissione potrà proporre,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di nastri in bobine o in cassette corrispondenti al codice NC ex 8523 13 00 e originarie della Repubblica di Corea e di Hong Kong.

2. L'aliquota del dazio, applicata al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

a) 10,8 % per i nastri in cassette originari della Repubblica di Corea, eccettuati i prodotti fabbricati e esportati nella Comunità dalle ditte seguenti, a cui si applicano i dazi sottoelencati:

— Kolon Industries Inc.:	7,6 %,
— Saehan Media Co.:	4,5 %,
— SKC Ltd:	6,6 %;

b) 59,3 % per i nastri in cassette originari di Hong Kong, eccettuati i prodotti fabbricati ed esportati nella Comunità dalle ditte seguenti, a cui si applicano i dazi sottoelencati:

— Magnetic Enterprise Ltd :	20,5 %
— Swilynn Ltd :	8,1 %
— Swire Magnetics Ltd :	11,3 % ;

c) 5,5 % per i nastri in bobine originari della Repubblica di Corea eccettuati i prodotti fabbricati e esportati nella Comunità dalla Saehan Media, cui viene imposto un dazio dell'1 %.

3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia, equivalente all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, le parti interessate hanno la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di chiedere di essere intese dalla Commissione entro un mese dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A norma degli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima dello scadere di questo periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 4063/88 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1988**

**recante fissazione delle disposizioni di esecuzione dell'articolo 46 bis agli agenti del
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 679/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 46 bis,

visto il parere del comitato di esperti istituito dal paragrafo 2 dell'articolo suddetto,

considerando che l'articolo 46 bis del regime applicabile agli agenti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale fissa le condizioni alle quali viene concessa un'indennità di disoccupazione all'ex agente del Centro che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale;

considerando che spetta alla Commissione stabilire le disposizioni necessarie per l'applicazione del paragrafo 2 di detto articolo,

considerando che con il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 91/88⁽³⁾, la Commissione ha stabilito le disposi-

zioni di esecuzione dell'articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, il quale è identico all'articolo 46 bis del regime applicabile al personale del Cedefop,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 91/88, ad eccezione dell'articolo 5 di detto regolamento, sono applicabili per analogia agli agenti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 214 del 6. 8. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 14. 3. 1987, pag. 1, e
GU n. L 103 del 15. 4. 1987, pag. 45.

⁽³⁾ GU n. L 11 del 15. 1. 1988, pag. 31.

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 4064/88 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1988

recante fissazione delle disposizioni di esecuzione dell'articolo 46 bis del regime applicabile agli agenti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 46 bis,

visto il parere del comitato di esperti istituito dal paragrafo 2 del suddetto articolo,

considerando che l'articolo 46 bis del regime applicabile agli agenti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro fissa le condizioni alle quali può essere concessa un'indennità di disoccupazione all'ex agente della Fondazione che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;

considerando che spetta alla Commissione stabilire le disposizioni necessarie per l'applicazione del paragrafo 2 del suddetto articolo;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

considerando che con il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 91/88⁽³⁾ la Commissione ha stabilito le disposizioni di esecuzione dell'articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, il quale è identico all'articolo 46 bis del regime applicabile al personale della Fondazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 91/88, ad eccezione dell'articolo 5, sono applicabili per analogia agli agenti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 214 del 6. 8. 1976, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 14. 3. 1987, pag. 15, e
GU n. L 103 del 15. 4. 1987, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 11 del 15. 1. 1988, pag. 31.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4065/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1988

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2949/88, 2950/88, 2989/88, 3194/88, 3263/88, 3264/88, 3297/88, 3298/88, 3362/88, 3441/88, 3474/88, 3576/88 e 3778/88 relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 ⁽⁴⁾,

considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale prevista dai regolamenti (CEE) nn. 2949/88 ⁽⁵⁾, 2950/88 ⁽⁶⁾, 2989/88 ⁽⁷⁾, 3194/88 ⁽⁸⁾, 3263/88 ⁽⁹⁾, 3264/88 ⁽¹⁰⁾, 3297/88 ⁽¹¹⁾, 3298/88 ⁽¹²⁾, 3362/88 ⁽¹³⁾, 3441/88 ⁽¹⁴⁾, 3474/88 ⁽¹⁵⁾, 3576/88 ⁽¹⁶⁾ e 3778/88 ⁽¹⁷⁾,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 3 dei regolamenti (CEE) nn. 2949/88, 2950/88, 2989/88, 3194/88, 3263/88, 3264/88, 3297/88, 3298/88, 3362/88, 3441/88, 3474/88, 3576/88 e 3778/88 è modificato come segue:

« 3. L'ultima gara parziale scade il 24 maggio 1989. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 21 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.
⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
⁽⁴⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.
⁽⁵⁾ GU n. L 266 del 27. 9. 1988, pag. 24.
⁽⁶⁾ GU n. L 266 del 27. 9. 1988, pag. 26.
⁽⁷⁾ GU n. L 270 del 30. 9. 1988, pag. 53.
⁽⁸⁾ GU n. L 284 del 19. 10. 1988, pag. 14.
⁽⁹⁾ GU n. L 291 del 25. 10. 1988, pag. 24.
⁽¹⁰⁾ GU n. L 291 del 25. 10. 1988, pag. 26.
⁽¹¹⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 23.
⁽¹²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 25.
⁽¹³⁾ GU n. L 296 del 29. 10. 1988, pag. 42.
⁽¹⁴⁾ GU n. L 302 del 5. 11. 1988, pag. 15.
⁽¹⁵⁾ GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 16.
⁽¹⁶⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 13.
⁽¹⁷⁾ GU n. L 332 del 3. 12. 1988, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4066/88 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1988****che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 5 all'11 dicembre 1988**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere

all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indicati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 5 all'11 dicembre 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 modificato, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 5 all'11 dicembre 1988 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 5 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1988, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 5 al 11 dicembre 1988

(in ECU per 100 kg peso netto)

Codice NC	Importo
0201 10 10	14,70043
0201 10 90	14,70043
0201 20 11	14,70043
0201 20 19	14,70043
0201 20 31	11,76034
0201 20 39	11,76034
0201 20 51	17,64052
0201 20 59	17,64052
0201 20 90	11,76034
0201 30	20,13959
0202 10 00	14,70043
0202 20 10	14,70043
0202 20 30	11,76034
0202 20 50	17,64052
0202 20 90	11,76034
0202 30 10	20,13959
0202 30 50	20,13959
0202 30 90	20,13959
0206 10 95	20,13959
0206 29 91	20,13959
0210 20 10	11,76034
0210 20 90	16,75849
0210 90 41	16,75849
1602 50 10 ⁽¹⁾	16,75849
1602 50 10 ⁽²⁾	11,76034

⁽¹⁾ Contenente in peso l'80 % o più di carni bovine.

⁽²⁾ Altri.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4067/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1988

che fissa le restituzioni applicabili per il mese di gennaio 1989 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare⁽⁵⁾, prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio⁽⁶⁾ ed il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁸⁾, hanno definito, rispettivamente agli articoli 3 e 6, i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione per i cereali e per i prodotti trasformati a base di cereali; che per quanto riguarda le farine di frumento, i criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁹⁾;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare, le restituzioni applicabili nel mese di gennaio 1989 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1988, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di gennaio 1989 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 90 000	140,00
1001 90 99 000	67,00
1002 00 00 000	20,00
1003 00 90 000	72,50
1004 00 90 000	—
1005 90 00 000	72,50
1006 20 92 000	217,20
1006 20 94 000	217,20
1006 30 42 000	—
1006 30 44 000	—
1006 30 92 000	271,50
1006 30 94 900	271,50
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	72,50
1101 00 00 110	82,00
1101 00 00 120	82,00
1101 00 00 130	82,00
1102 20 10 000	121,95
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	105,15
1103 11 10 500	187,00
1103 11 90 100	90,00
1103 13 19 100	156,80
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	72,82
1104 21 50 100	140,20

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 4068/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1988

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾,considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 4042/88 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzi-

zione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 4042/88 è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 355 del 23. 12. 1988, pag. 56.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1988, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5	6° term. 6
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 10 000	01	0	0	0	0	—	—	—
1001 10 90 000	01	0	0	0	0	- 40,00	- 40,00	- 40,00
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	03	0	+ 3,00	+ 3,00	+ 3,00	0	- 30,00	- 30,00
	02	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1003 00 10 000	01	0	0	0	0	—	—	—
1003 00 90 000	03	0	+ 3,00	+ 3,00	+ 3,00	0	- 30,00	- 30,00
	02	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1004 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 90 000	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 110	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 120	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 300	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 100	05	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 50,00
	02	0	0	0	0	0	0	- 50,00
1103 11 10 200	05	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 50,00
	02	0	0	0	0	0	0	- 50,00
1103 11 10 500	05	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 50,00
	02	0	0	0	0	0	0	- 50,00
1103 11 10 900	05	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 50,00
	02	0	0	0	0	0	0	- 50,00
1103 11 90 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 900	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 l'Algeria, la Tunisia, l'Egitto e le isole Canarie,

04 l'Algeria.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 4069/88 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1988**

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione, del 10 luglio 1986, che stabilisce le modalità di controllo e di pagamento delle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1863/88 ⁽⁵⁾, prevede che la restituzione alla produzione deve essere fissata su base trimestrale prendendo in conto la differenza tra il prezzo di intervento per il mais, applicabile il primo mese del periodo in questione, e i prezzi cif ritenuti per il calcolo del prelievo per il mais, e moltiplicandola per il coefficiente 1,6; che lo stesso articolo prevede la possibilità di modifica della restituzione in caso di cambiamenti importanti dei prezzi del mais e del grano;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano in allegato al regolamento (CEE) n. 2169/86 al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che è necessario fissare, durante il periodo transitorio previsto a titolo II del regolamento (CEE) n. 1009/86, restituzioni alla produzione differenti per l'amido di mais e la fecola di patate, l'amido di grano e l'amido di riso; che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2169/86 prevede che la restituzione da pagare in caso di mancanza della prova dell'origine dell'amido è quella fissata per l'amido di grano aggiustata con i coefficienti che figurano in allegato al regolamento (CEE) n. 2169/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso applicabili in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1009/86 e calcolate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2169/86 modificato, sono fissate come segue:

	<i>ECU/t</i>
i) per l'amido di mais e prodotti derivati dell'amido di mais:	105,76
ii) per l'amido di riso e prodotti derivati dell'amido di riso:	104,16
iii) per l'amido di grano e prodotti derivati dell'amido di grano:	102,56
iv) per la fecola di patate e prodotti derivati della fecola di patate:	105,76

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4070/88 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1988****che abroga il regolamento (CEE) n. 3550/88 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1252/73 del Consiglio, del 14 maggio 1973, relativo alle importazioni di agrumi originari di Cipro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3550/88 della Commissione, del 15 novembre 1988⁽²⁾, ha applicato il dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro;

considerando che, in virtù dell'articolo 4, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 1252/73, tale regime resta in vigore fino al momento in cui i corsi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, restino, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più

bassi, per tre giorni consecutivi di mercato uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3 di detto regolamento;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari di Cipro, constatati sui mercati rappresentativi, induce a constatare che sono osservate le condizioni di cui all'articolo 4, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 1252/73; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3550/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3550/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 113.

⁽²⁾ GU n. L 310 del 16. 11. 1988, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4071/88 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1988

**che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine,
delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo
16, paragrafo 2, quinto comma,

considerando che le restituzioni applicabili all'esporta-
zione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di
frumento o di segala sono state fissate dal regolamento
(CEE) n. 4041/88 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 4041/88 ai dati di cui la Commis-
sione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente
all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di
cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE)
n. 2727/75, modificato, fissate nell'allegato del regola-
mento (CEE) n. 4041/88 sono modificate conformemente
all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi
figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre
1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 355 del 23. 12. 1988, pag. 52.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1988, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	01	0
1001 10 90 000	04	21,00 (?)
	07	22,00
	02	20,00 (?)
1001 90 91 000	01	0
1001 90 99 000	05	57,00
	07	22,00
	06	63,00
	02	20,00
1002 00 00 000	06	63,00
	02	20,00
1003 00 10 000	01	0
1003 00 90 000	05	62,50
	07	22,00
	02	20,00
1004 00 10 000	01	0
1004 00 90 000	01	0
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	70,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	90,00
1101 00 00 120	01	90,00
1101 00 00 130	01	82,00
1101 00 00 150	01	72,00
1101 00 00 170	01	62,00
1101 00 00 180	01	52,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	90,00
1102 10 00 200	01	90,00
1102 10 00 300	01	90,00
1102 10 00 500	01	90,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	04	235,00
	02	198,00
1103 11 10 200	04	235,00
	02	187,00
1103 11 10 500	01	167,00
1103 11 10 900	01	158,00
1103 11 90 100	01	90,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Algeria,
- 05 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 06 la zona II b),
- 07 Polonia.

(²) La restituzione può essere concessa solo se la qualità del frumento duro corrisponde almeno alla qualità stabilita dal paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, ad eccezione delle impurità relative ai grani (diverse dai chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi): per un massimo di 7 %, di cui 5 % di frumento tenero o di altri cereali.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 9).

REGOLAMENTO (CEE) N. 4072/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1988

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3689/88 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4011/88⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 dicembre 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹²⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3689/88, modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 321 del 26. 11. 1988, pag. 28.⁽⁸⁾ GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 53.⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹²⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1988, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
1102 30 00 ⁽²⁾	128,14	125,12
1103 14 00 ⁽²⁾	128,14	125,12
1103 29 50 ⁽²⁾	128,14	125,12
1104 19 91 ⁽²⁾	218,51	212,47
1108 19 10 ⁽²⁾	201,13	170,30

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 da un lato, e quelli delle sottovoci 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati o macinati, rientrano comunque nelle voci 1103 e 1104.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

che modifica la decisione 81/121/CEE del Consiglio relativa alla concessione dell'indennità giornaliera ai membri del Comitato economico e sociale nonché ai supplenti ed agli esperti

(88/641/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a motivo dell'evoluzione dei prezzi degli alberghi e dei ristoranti successiva al loro ultimo adeguamento, è opportuno adattare, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, gli importi delle indennità giornaliere concesse ai membri del Comitato economico e sociale, nonché ai supplenti ed agli esperti, fissati con decisione 81/121/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1981 ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 85/538/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1985 ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 81/121/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1981, modificata da ultimo con decisione 85/538/CEE, è modificata come segue:

- all'articolo 2, primo trattino, l'importo di 4 000 franchi belgi è sostituito dall'importo di 4 450 franchi belgi;
- all'articolo 2, secondo trattino, l'importo di 2 600 franchi belgi è sostituito dall'importo di 3 000 franchi belgi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 12. 3. 1981, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 334 del 12. 12. 1985, pag. 24.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1988

che modifica la direttiva 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro

(88/642/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, per migliorare la protezione dei lavoratori contro gli agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, è necessario rafforzare le disposizioni della direttiva 80/1107/CEE (4), modificata dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 27 febbraio 1984, relativa ad un secondo programma d'azione della Comunità europea in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro (5) prevede misure per l'armonizzazione delle disposizioni e misure relative alla protezione dei lavoratori contro taluni agenti chimici, fisici e biologici; che, per garantire un'evoluzione equilibrata, occorre pertanto armonizzare e migliorare queste misure, adattandole al progresso tecnico; che tale armonizzazione e miglioramento devono essere fondati su principi comuni;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1987, sulla sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro (6), sottolinea l'importanza di un miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

considerando che in virtù della decisione 74/325/CEE (7), modifica dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro è consultato dalla Commissione in vista dell'elaborazione di proposte in questo settore;

considerando che per un certo numero di agenti il Consiglio fisserà in direttive particolari i valori limite di carattere vincolare di esposizione professione e, se del caso, le altre prescrizioni specifiche;

considerando che per gli altri agenti occorre prevedere, a livello comunitario, l'elaborazione di valori limite di carat-

tere indicativo dei quali gli Stati membri terranno conto, tra gli altri elementi, in occasione della fissazione dei valori limite nazionali;

considerando che i rappresentanti delle parti sociali hanno un ruolo da svolgere nel settore della protezione dei lavoratori;

considerando che le disposizioni della presente direttiva costituiscono prescrizioni minime e non ostano a che ciascuno Stato membro mantenga e stabilisca altre misure, per una maggiore protezione dei lavoratori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/1107/CEE è modificata nel modo seguente:

1) l'articolo 3, paragrafo 1 è completato dal comma seguente:

« Il Consiglio, conformemente alla procedura prevista all'articolo 118 A del trattato, può modificare l'allegato I per inserirvi tra l'altro taluni agenti per i quali il o i valori limite di carattere vincolante e/o le altre prescrizioni specifiche risultano necessari. »;

2) l'articolo 4 è modificato come segue:

a) il testo del punto 4 è sostituito dal testo seguente:

« 4. a) per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione dei lavoratori, determinazione della natura e del grado di esposizione dei lavoratori, per poter valutare ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e stabilire le misure da prendere;

b) fissazione di valore limite e di modalità di campionatura, di misurazione e di valutazione dei risultati; quanto si tratta di agenti chimici, fissazione di modalità di campionatura, di misurazione e di valutazione dei risultati secondo il metodo di riferimento di cui all'allegato II bis o secondo un metodo che consenta risultati equivalenti;

c) qualora sia superato un valore limite, identificazione immediata della causa di superamento e attuazione, appena possibile, delle misure atte a porre rimedio alla situazione. »;

(1) GU n. C 164 del 2. 7. 1986, pag. 4.

(2) GU n. C 167 del 27. 6. 1988, pag. 84 e GU n. C 290 del 14. 11. 1988.

(3) GU n. C 319 del 30. 11. 1987, pag. 41.

(4) GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8.

(5) GU n. C 67 dell'8. 3. 1984, pag. 2.

(6) GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 1.

(7) GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.

- b) il punto 9 è sostituito dal testo seguente :
- « 9. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento ricevano tutte le informazioni necessarie ed una formazione completa :
- a) sui rischi potenziali connessi con la loro esposizione, sulle misure tecniche di prevenzione che i lavoratori devono rispettare e sulle precauzioni prese dal datore di lavoro e che i lavoratori devono prendere ;
- b) sui metodi seguiti per la valutazione dei rischi, sull'esistenza di un valore limite di cui al punto 4 b) e sulla necessità di effettuare misurazioni nonché sulle misure previste al punto 4 c) in caso di superamento di un valore limite. » ;
- 3) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 8, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :
- « 1. Il Consiglio fissa, conformemente alla procedura prevista all'articolo 118 A del trattato, nelle direttive particolari che esso adotta per quanto concerne gli agenti di cui all'allegato I, il o i valori limite di carattere vincolante e/o le altre prescrizioni specifiche. » ;
- 4) l'articolo 8 è completato dal paragrafo seguente :
- « 4. Fatto salvo il paragrafo 1, per gli agenti diversi da quelli indicati nell'allegato I sono elaborati valori limite di carattere indicativo conformemente alla procedura prevista all'articolo 10.
- Gli Stati membri tengono tra l'altro conto di tali valori limite di carattere indicativo quando fissano i valori limite di cui all'articolo 4, punto 4 b).
- I valori limite di carattere indicativo riprendono le valutazioni esperti basate su dati scientifici. » ;
- 5) il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :
- « 1. Ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico di cui all'articolo 8, paragrafo 3 e dell'elaborazione dei valori limite di carattere indicativo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 è istituito un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. » ;
- 6) È inserito l'allegato II bis che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di applicare o adottare altre disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che comportino norme più severe.
2. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica⁽¹⁾. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. GENNIMATAS

⁽¹⁾ La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 21 dicembre 1988.

ALLEGATO

ALLEGATO II bis

METODO DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PUNTO b)

A. DEFINIZIONI

I. Materiali in sospensione

1. Definizioni fisico-chimiche

- a) Polvere: sospensione dispersa nell'aria di materiali solidi e prodotta da un processo meccanico o da un turbine.
- b) Fumo: sospensione dispersa nell'aria di materiali solidi e prodotta da processi termici e/o chimici.
- c) Nebbia: sospensione dispersa nell'aria di materiali liquidi e prodotta da condensazione o dispersione.

2. Definizione degli aggregati di particelle in medicina del lavoro e in tossicologia

- a) Le polveri, alla stregua del fumo e della nebbia, sono materiali in sospensione.
Per valutare i rischi per la salute che presentano questi materiali in sospensione, bisogna tener conto non soltanto dell'effetto nocivo proprio a ciascun agente, della concentrazione e della durata di esposizione, ma anche della dimensione delle particelle.
- b) Dell'aggregato di materiali in sospensione presenti nell'aria che respira un lavoratore, solo una parte viene inspirata. Questa parte inspirata è chiamata frazione inspirabile.
Sono determinati a questo riguardo la velocità di aspirazione nasale e buccale nonché le condizioni di circolazione dell'aria attorno alla testa.
- c) La frazione inspirabile può depositarsi, a seconda della dimensione delle particelle, in differenti zone dell'apparato respiratorio.
Il deposito delle particelle ha fra l'altro un'influenza capitale sul punto in cui si esercita l'effetto nocivo e sulla natura di quest'ultimo.
La parte della frazione inspirabile che perviene negli alveoli è chiamata frazione respirabile.
La frazione respirabile riveste un'importanza particolare sotto il profilo della medicina del lavoro.

II. Valore limite

- a) Il valore limite è espresso dalla concentrazione media ponderata dell'esposizione su un periodo di otto ore di una sostanza sotto forma di gas, di vapore o di materiali in sospensione nell'aria sul luogo di lavoro.
Per esposizione si intende la presenza di un agente chimico nell'aria respirata dal lavoratore.
Essa è espressa dalla concentrazione per un periodo di riferimento.
La presente sezione non riguarda i valori limite per gli indicatori biologici.
- b) Inoltre, può essere necessario, per talune sostanze, fissare un limite massimo di variazione rispetto al valore medio ponderato dell'esposizione, su un periodo di otto ore, a dette sostanze per periodi più brevi.
Ai fini delle misurazioni di controllo, si fa allora riferimento alla concentrazione ponderata durante il periodo più breve in questione.
- c) Il valore limite per i gas e i vapori è espresso in ml/m^3 (ppm), valore indipendente dalle variabili di stato, temperatura e pressione atmosferica, nonché in mg/m^3 per una temperatura di 20°C e una pressione di 101,3 kPa, valore che dipende dalle variabili di stato.
Il valore limite per i materiali in sospensione è espresso in mg/m^3 per le condizioni di produzione sul posto di lavoro.

B. VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE E STRATEGIE DI MISURAZIONE

1. Elementi di base

- a) Se non si può escludere con certezza la presenza di uno o più agenti sotto forma di gas, vapore o materiali in sospensione nell'aria dell'ambiente di lavoro, deve essere effettuata una valutazione per determinare se i valori limite sono rispettati.

- b) Nella valutazione occorre mettere insieme dati relativi a tutti gli elementi che possono avere un'incidenza sull'esposizione, ad esempio:
- gli agenti utilizzati o prodotti,
 - le attività, le attrezzature tecniche ed i procedimenti di fabbricazione,
 - la distribuzione temporale e spaziale delle concentrazioni degli agenti.
- c) Un valore limite è rispettato quando dalla valutazione risulta che l'esposizione non oltrepassa il valore limite.
- Se i dati raccolti non permettono di giungere a conclusioni affidabili circa il rispetto dei valori limite, essi devono essere completati da misurazioni effettuate sul posto di lavoro.
- d) Se dalla valutazione risulta che un valore limite non è rispettato:
- le cause del superamento devono essere individuate e devono essere attuate, non appena possibile, le misure atte a porre rimedio alla situazione;
 - la valutazione deve essere ripetuta.
- e) Se dalla valutazione risulta che i valori limite sono rispettati, devono essere effettuate, se necessario, misurazioni, con una periodicità adeguata, per verificare che i valori limite continuino ad essere rispettati.
- Queste misurazioni devono essere tanto più frequenti quanto più la concentrazione misurata si avvicina al valore limite.
- f) Se dalla valutazione risulta che, a lungo termine, dato il tipo di processo di lavoro, i valori limite sono rispettati e che non si verificano sostanziali modifiche delle condizioni sul posto di lavoro suscettibili di tradursi in un cambiamento dell'esposizione dei lavoratori, la frequenza delle misurazioni intese ad accettare il rispetto dei valori limite può essere ridotta.
- In tal caso occorre tuttavia accertare periodicamente se la valutazione da cui si evince questa conclusione resta valida.
- g) Se il lavoratore è esposto simultaneamente o successivamente a vari agenti, è necessario tenerne conto nel valutare il rischio per la salute cui il lavoratore è esposto.

2. Requisiti degli addetti alle misurazioni

I responsabili delle misurazioni devono possedere le qualifiche prescritte e disporre delle attrezzature necessarie.

3. Requisiti dei metodi di misurazione

- a) Il metodo di misurazione deve consentire di ottenere risultati rappresentativi per quanto riguarda l'esposizione del lavoratore.
- b) Ai fini della valutazione dell'esposizione del lavoratore sul luogo di lavoro, è opportuno utilizzare per quanto possibile strumenti di prelievo fissati sul corpo del lavoratore.
- Quando esiste un gruppo di lavoratori che eseguono mansioni identiche o simili in uno stesso luogo e che sono soggetti ad un'esposizione analoga, il campionamento può essere effettuato nel gruppo, in modo tale che sia rappresentativo del gruppo stesso.
- Possono essere impiegati sistemi di misurazione stazionari se i risultati delle misurazioni consentono di valutare l'esposizione del lavoratore sul luogo di lavoro.
- I campioni devono essere prelevati per quanto possibile al livello degli organi respiratori e nell'immediata vicinanza del lavoratore.
- In caso di dubbio le misurazioni vanno effettuate nel punto in cui il rischio è maggiore.
- c) Il metodo di misurazione impiegato deve essere in funzione dell'agente considerato, del valore limite previsto e dell'atmosfera predominante sul posto di lavoro.
- Il risultato della misurazione deve indicare la concentrazione dell'agente in modo esatto e in proporzione al valore limite.
- d) Se il metodo di misurazione impiegato non si riferisce specificamente all'agente misurato, il valore deve essere integralmente attribuito all'agente in questione.
- e) Il limite di rivelazione, la sensibilità e la precisazione del metodo di misurazione devono essere in funzione del valore limite.
- f) Dovrebbe essere garantita l'esattezza del metodo di misurazione.
- g) Il metodo di misurazione impiegato deve essere stato sperimentato in condizioni di applicazioni pratiche.
- h) Nella misura in cui il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) pubblici requisiti generali cui devono rispondere i metodi e gli apparecchi utilizzati per le misurazioni sul posto di lavoro nonché le norme di verifica corrispondenti, se ne deve tener conto per la scelta dei metodi di misurazione appropriati.

4. Disposizioni particolari relative alle tecniche di misurazione degli aggregati rappresentativi di particelle presenti nell'aria sul posto di lavoro

- a) Ogni misurazione della concentrazione dei materiali in sospensione deve tener conto del loro modo di agire ; è dunque opportuno, al momento del campionamento, prendere in considerazione sia la frazione inspirabile, sia quella respirabile.

Ciò presuppone che si ottenga una separazione delle particelle in funzione del loro diametro aerodinamico, corrispondente al deposito che si forma con la respirazione.

Poiché non sono ancora disponibili attrezzature appropriate per il campionamento sul posto di lavoro, occorre definire modalità pratiche che consentano una misurazione uniforme.

- b) Viene considerata come inspirabile la frazione di materiali in sospensione che può essere assorbita da un lavoratore mediante inspirazione buccale e/o nasale.

Nella prassi della tecnica di misurazione vengono, ad esempio, utilizzati, per il campionamento, campionatori con una velocità di aspirazione di $1,25\text{m/s} \pm 10\%$ ovvero campionatori conformi a ISO/TR 7708 1983 (E).

Nel primo di questi due casi esemplificativi :

- per gli apparecchi individuali di prelievo l'orifizio di aspirazione deve essere in direzione parallela al viso del lavoratore per tutta la durata del prelievo ;
 - per i campionatori stazionari, l'impianto e la forma dell'orifizio devono consentire un prelievo rappresentativo per quanto riguarda l'esposizione dei lavoratori a diverse direzioni di provenienza dell'aria ;
 - l'impianto dell'orifizio di aspirazione dell'apparecchio non ha praticamente importanza se la velocità delle correnti d'aria circostanti è molto debole ;
 - se le correnti d'aria circostanti hanno una velocità pari o superiore a 1 m/s , si raccomanda di procedere ad una campionatura omnidirezionale su un piano orizzontale.
- c) La frazione respirabile di materiali in sospensione comprende un aggregato che passa attraverso un sistema di separazione il cui effetto corrisponde alla funzione teorica di separazione di un separatore per sedimentazione che separa il 50 % delle particelle con diametro aerodinamico di $5\mu\text{m}$ (convenzione di Johannesburg del 1979).
- d) Conviene applicare le disposizioni adottate, se del caso, dal CEN per quanto concerne la raccolta dei materiali in sospensione sul luogo di lavoro.

Possono essere utilizzati altri metodi purché conducano, per quanto concerne il rispetto dei valori limite, al medesimo risultato o ad un risultato ancor più rigoroso. »

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3946/88 del Consiglio, del 16 dicembre 1988, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre tessili sintetiche di poliesteri, originarie degli Stati Uniti d'America, del Messico, della Romania, di Taiwan, della Turchia e della Jugoslavia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 348 del 17 dicembre 1988)

In tutto il testo del regolamento il termine « filamenti » è sostituito dal termine « fibre per imbottitura ».

A pagina 55, articolo 1, paragrafo 3, secondo comma :

anziché : « Questa sospensione si applica alle fibre sintetiche di poliestere per i settori dell'imbottitura e dell'ovattatura per effetti lettereci, mobilia, vestiti, anche arricciati, del codice NC 5503 20 00, con le seguenti caratteristiche tecniche :

- decitex pari o superiore a 3,3 ;
- lunghezza pari o superiore a 38 mm. » ;

leggi : « Questa sospensione si applica alla fibre sintetiche di poliestere per i settori dell'imbottitura e dell'ovattatura per effetti lettereci, di arredamento, vestiti, anche arricciati, comprese nel codice NC 5503 20 00, con le seguenti caratteristiche tecniche :

- decitex pari o superiore a 3,3 ;
- lunghezza pari o superiore a 38 mm. ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3980/88 della Commissione, del 20 dicembre 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 351 del 21. 12. 1988)

Pagina 33, nell'allegato, codice prodotto 1001 10 90 000 :

aggiungere la destinazione seguente e la restituzione seguente :

« 02	20,00 (%) ».
------	--------------